SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo c, dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

**Agreement between the Ministry of Defence of the Italian Republic
and
the Ministry of Defence of Ukraine on defence co-operation**

The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Ukraine, hereinafter called the Parties,

- desiring to strengthen and consolidate military co-operation;
- considering the historical changes in Europe and recognising the stabilising role of the Armed Forces;
- convinced that the UN Charter, the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the 1994 Vienna Documents as well as other important documents of the Organisation for Security and Co-operation in Europe significantly contribute to the achievement of the common aim of building security and stability in Europe;
- aiming at developing military co-operation between them;
- in fulfilment of the guidelines issued by the North Atlantic Co-operation Council;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties will act to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence on the basis of the principle of reciprocity. This co-operation includes collaboration between the respective Ministries of Defence, General Staffs and Armed Forces within the scope of their responsibilities.
The forms of co-operation deriving from this agreement are not intended to conflict with the current Italian and Ukrainian laws and regulations or with any international commitments which may be in force.

ARTICLE 2

The Parties agree to implement forms of co-operation through an exchange of views and experiences in the following fields:

- organisation of the Armed Forces and peacetime command structure;
- use and maintenance of armaments and equipment;
- procurement of materials for the Armed Forces;
- military training and refresher courses;
- military legislation;
- topography and military geodesy;
- environmental protection;
- organisation in the fields of communication, automation and EAD;
- humanitarian, cultural and educational activities in the Armed Forces;
- medicine, sports and tourism.

Co-operation will not be limited to the above-mentioned fields. Both Parties undertake to identify more fields of co-operation of mutual interest.

ARTICLE 3

Co-operation between the Parties will include the following activities:

official visits and working meetings at the level of Defence Ministers, Chiefs of General Staffs or representatives of the Ministers of Defence and the General Staffs;
exchange of advice, experiences and information;
meetings-seminars at working group level;
mutual invitations to demonstrations of techniques and armaments and to exercises;
participation in solemn, cultural and other events organised by the Ministries of Defence or other military agencies;
adoption of co-ordinated measures to ensure the security of air and maritime spaces and conduct of rescue operations;
invitation of experts to provide advice;
presentation of new armaments and military technologies that the Parties may propose to each other for use by the respective Armed Forces.

ARTICLE 4

a. Technical-military activities in the operational and training field will be promoted and co-ordinated by experts of the Defence Staffs through the respective Military Attachés. If necessary, specific and periodical bilateral talks may be organised at Defence Staff level.

b. Cooperation activities in the field of defence material will be governed by specific agreements.

ARTICLE 5

a. Under this Agreement, the Parties undertake to draw up an annual co-operation plan for the following year. The requests will be forwarded to the respective Defence General Staffs by the 15th of October.

b. The co-operation plan will include the following:

(1) objects of co-operation;
(2) places and modalities of co-operation;
(3) duration of co-operation;
(4) number and level of participants;
(5) bodies responsible for the implementation of co-operation.

c. The co-operation plan will be approved and signed by the end of December of each year.

ARTICLE 6

Regulations concerning classified information and materials, exchanged within this military co-operation, will be rulled in compliance with an intergovernamental agreement to be arranged separately.

ARTICLE 7

If appropriate or advisable, this Agreement may be supplemented with Annexes covering specific aspects of the co-operation between the Parties.
Major co-operation programs may be governed by specific technical arrangements based on the general principles of this Agreement.

ARTICLE 8

The financing of any co-operation activities will be undertaken in accordance with the principle of reciprocity and in compliance with article 2 of this Agreement. In particular:

the invited Party will be responsible for:

- costs of transportation to/from the planned point of entry to the country of the inviting party;
- costs associated with the pay and any other allowances as provided for by national regulations;

the inviting Party will be responsible for:

- costs of transportation from the planned point of entry located in his country, costs of accommodation and food, if available in military facilities, and costs of the activities it organises.

Financial aspects, to include, inter alia, specific rules for cost sharing both in case of mutual exchange of students and in case of admission of students to the courses of either Party, will be dealt with in supplementary arrangements.

The provision of medical assistance on the territory of either Party as well as the associated costs will be governed by the respective laws of the Parties.
In particular, the invited Party will make provision for the health insurance covering illnesses or accidents as well as the expenses for the repatriation of sick persons.
The general principle of reciprocity shall not apply to large groups for which the financing procedure will be determined by mutual agreement between the Parties on a case by case basis.
Should one of the Parties send a mission outside the framework of this Agreement, the Party in question will be responsible for all charges. Under these circumstances, the receiving Party will facilitate the organisation of the activities requested by such mission.

ARTICLE 9

a. This Agreement does not cover matters falling outside the responsibility of the Ministers of Defence of the Parties and that may require the involvement of other Ministries.

b. Should any disagreement arise concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement, the Parties will consult each other with a view to resolving the matter.

c. This Agreement will remain in force for a period of five years and will come into effect on the date of the notifications confirming the completion by the Parties of their domestic procedures for coming into force of the agreement. Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other, in writing, six months in advance, of its intention to terminate the agreement. The agreement will cease to be effective six months after such notification to terminate it is given.

This Agreement will be automatically extended for further five-year periods, unless either Party notifies the other, in writing, six months in advance, of its intention to terminate the Agreement.

d. Any contracts in force at the date of termination shall be executed according to the principles and modalities previously established for each Party. In any case, the duties and obligations set out in article 6 shall remain in force.

e. The Parties can amend this Agreement at any moment by mutual accord.
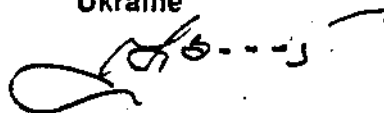
In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on March, 17th 1998 in two original copies, each in Italian, Ukrainianand English, all copies being equally authentic. In case of disagreement concerning its interpretation, the English version will prevail.

For the Ministry of Defence of the Italian Republic

For the Ministry of Defence of Ukraine

Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Ucraina sulla cooperazione nel campo della Difesa

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Ucraina, in seguito denominati le Parti,

- desiderosi di rafforzare e consolidare la cooperazione nel settore della Difesa;
- in considerazione dei cambiamenti storici intercorsi in Europa e riconoscendo il ruolo delle Forze Armate come fattore stabilizzante;
- esternando la propria convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, l'atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la Carta di Parigi ed i "Documenti di Vienna del 1994", nonchè gli altri importanti documenti della OSCE, contribuiscono notevolmente al raggiungimento del traguardo comune prefissato, cioè il rafforzamento della sicurezza e stabilità europea;
- allo scopo di sviluppare una cooperazione militare;
- in adempimento alle linee guida tracciate nell'ambito del North Atlantic Cooperation Council;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa basandosi sul principio di reciprocità. Tale cooperazione comprende la collaborazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa, gli Stati Maggiori e le Forze Armate nei limiti della loro competenza.
Le forme di cooperazione del presente Accordo non potranno contravvenire alle leggi e regolamenti vigenti nei due Paesi, nonchè agli impegni assunti in ambito internazionale.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti si realizza attraverso lo scambio di opinioni e di esperienze nei seguenti campi:

- formazione delle Forze Armate e struttura di comando nel tempo di pace;
- impiego e manutenzione degli armamenti e degli equipaggiamenti;
- approvvigionamento dei materiali per le Forze Armate;
- addestramento militare e aggiornamento professionale del personale;
- legislazione militare;
- topografia e geodesia militare;
- tutela dell'ambiente;
- organizzazione nei settori delle comunicazioni, dell'informatica e della radioelettronica;
- attività umanitaria, culturale e di educazione nelle Forze Armate;
- sanità, sport e turismo;

I suindicati campi di cooperazione non saranno i soli. Entrambe le Parti si impegnano a ricercarne di nuovi nel rispetto del reciproco interesse.

ARTICOLO 3

La cooperazione si realizza secondo le seguenti modalità:

- visite ufficiali ed incontri operativi a livello dei Ministri della Difesa, dei Capi di SM ovvero di rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Stati Maggiori;
- consulenze, scambi professionali e informativi;
- riunioni-seminari di gruppi di lavoro;
- inviti reciproci per dimostrazioni di tecnica, di armamenti e per esercitazioni;
- partecipazione alle manifestazioni solenni, culturali ed altre che vengano organizzate dai Ministeri della Difesa oppure da altre strutture militari;
- adozione di misure coordinate.relative alle questioni di garanzia della sicurezza dello spazio aereo e marittimo, nonchè realizzazione delle operazioni di salvataggio;
- invito di specialisti in qualità di consulenti;
- acquisizione conoscitiva dei nuovi tipi di armamenti e di tecnologia militare che le Parti eventualmente proporranno l'una all'altra per impiego nelle rispettive Forze Armate.

ARTICOLO 4

a. Le attività nel settori addestrativo ed operativo saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari.
Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali, sempre a livello Stati Maggiori della Difesa.

b. Le attività di cooperazione nel settore dei materiali della Difesa saranno stabilite con specifici accordi.

ARTICOLO 5

a. Ai sensi del presente Accordo, le Parti si impegnano ad elaborare annualmente un piano di cooperazione per l'anno successivo.
Le richieste verranno presentate ai rispettivi Stati Maggiori Difesa entro il 15 ottobre.

b. Il piano di cooperazione dovrà contemplare i seguenti punti:

(1) oggetto della cooperazione;
(2) luogo e le modalità della cooperazione;
(3) durata della cooperazione;
(4) numero e livello dei rappresentanti;
(5) organi responsabili dell'attuazione della cooperazione.

c. Il piano di cooperazione verrà approvato e firmato annualmente entro la fine di dicembre.

ARTICOLO 6

Le norme per garantire la protezione reciproca delle informazioni e dei materiali classificati, scambiati nel corso della collaborazione militare, saranno oggetto di un Accordo intergovernativo a parte.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della cooperazione fra i due Paesi.
Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

ARTICOLO 8

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

• la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibile nell'ambito di strutture militari, nonchè alle attività stesse che organizzerà.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle rispettive leggi delle Parti.
In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonchè alle spese legate al trasporto del malato in Patria.
Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi.
Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte ricevente favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 9

a. Il presente Accordo non riguarda quei quesiti che non rientrano sotto la competenza dei Ministri della Difesa dei due Paesi e la cui soluzione, eventualmente, richiede la partecipazione di altri Ministeri.

b. Nel caso di controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema.

c. Il presente Accordo, in vigore per una durata di cinque anni, entrerà in vigore dalla data in cui le Parti avranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Qualsiasi Parte, per iscritto, ha la facoltà di annullare l'Accordo, il quale, trascorsi sei mesi dall'annuncio dell'intento di revoca, perde d'efficacia.

Il presente Accordo viene prolungato automaticamente per successivi cinque anni se entro sei mesi antecedenti la scadenza nessuna delle Parti avvisa per iscritto la Controparte della sua intenzione di sciogliere il presente Accordo.
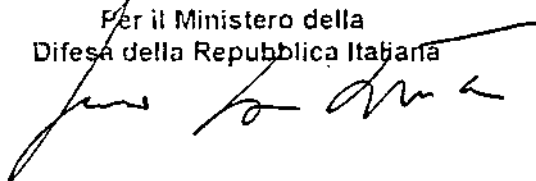
d. In caso di recesso del presente Accordo, i contratti eventualmente in essere a quella data, avranno esecuzione secondo le prerogative ed i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore gli obblighi ed i doveri di cui all'art. 6.

e. Le Parti hanno la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo, previo reciproco consenso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il Presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 marzo 1998 in due originali, ciascuno nella lingua italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana

Per il Ministero della Difesa della Ucraina

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5027):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 25 giugno 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, IV, V, IX, X, XII.

Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 1999.

Esaminato in aula l'8 ottobre 1999 e approvato il 19 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4290):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 gennaio 2000 (atto n. 4290/*A* - relatore sen. ANDREOTTI).

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

00G0038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1999.

Approvazione dei modelli di questionario con i quali gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, la direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione del dipartimento delle entrate, i servizi per l'accertamento e per la programmazione delle direzioni regionali delle entrate, la Guardia di finanza e gli esperti del servizio consultivo ed ispettivo tributario, possono chiedere alle banche e alla Poste italiane S.p.a. ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 32, primo comma, n. 7), e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 51, secondo comma, n. 7), e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti o modificati dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 11, quinto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 62-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 ottobre 1982, con il quale sono stati approvati i modelli di questionario per la richiesta alle aziende ed agli istituti di credito e all'Amministrazione postale di ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di approvare nuovi modelli di questionario con i quali gli uffici finanziari, la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate, i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate, la Guardia di finanza, gli esperti del servizio consultivo ed ispettivo tributario possono chiedere alle banche e alla Poste italiane S.p.a. ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati modelli di questionario con i quali gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate, i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate, la Guardia di finanza e gli esperti del servizio consultivo ed ispettivo tributario possono chiedere alle banche (allegato *A*) e alla Poste italiane S.p.a. (allegato *B*) ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti intrattenuti con il contribuente.

I modelli di cui al presente decreto sostituiscono quelli approvati con decreto del 14 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

ALLEGATO *A*

____

____

N. Prot..

Ai sensi dell'art. ....(1)

in relazione ai rapporti intrattenuti con ....,

codice fiscale ....

e con domicilio in via.., n................

comune.. prov (..........), vista l'autorizzazione rilasciata da (2)

.... con nota n. .... del ....

0 inviata in data.......................................

0 che si allega in copia alla presente

SI RICHIEDE

a...

....(3) l'invio dei documenti e la comunicazione dei dati e delle notizie di cui alle voci contrassegnate del presente questionario concernenti i rapporti relativi al soggetto sopraindicato, entro il termine di ....giorni dalla data di notifica (4). In caso di inottemperanza si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per la comunicazione dei dati e delle notizie richiesti potrà essere utilizzato il presente questionario integrato, ove del caso, da appositi allegati.

....

firma

(1) Indicare: per gli Uffici finanziari, art. 32, comma 1, n.7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero art.51, comma 2, n. 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
per la Direzione Centrale per l'Accertamento e la Programmazione del Dipartimento delle Entrate e per i Servizi per l'Accertamento e la Programmazione delle Direzioni Regionali delle Entrate, l'art. 62 – sexies, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
per la Guardia di finanza, gli artt. 32, comma 1, n. 7), come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oppure gli artt. 51, comma 2, n. 7), come modificato dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 63 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633;
per il SECIT, l'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'art.51, comma 2, n. 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e l'art. 11, quinto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificati dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(2) Indicare l'organo che ha rilasciato l'autorizzazione.

(3) Indicare le strutture della banca (direzione generale, filiale, dipendenza o ufficio) alla quale viene rivolta la richiesta

(4) Minimo 60 giorni Il termine può essere prorogato, per giustificati motivi, per un periodo di 30 giorni.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN COPIA

Conto corrente n. ______________________ - Deposito n. ________________________ - Altro conto n. ______________________

◊ Distinte di negoziazione o di versamento del ______________ (oppure : dal ____________ al ______________) e relativi assegni e vaglia.

◊ Bonifici e disposizioni accreditati il __________________ (oppure: dal ______________ al ______________)

◊ Altri accreditamenti del _________________ (oppure: dal ______________ al ______________)

◊ Assegni addebitati il _________________ (oppure: dal ______________ al ______________)

◊ Ordini di bonifico e altre disposizioni addebitati il ______________ (oppure: dal ______________ al ______________)

◊ Richieste di emissioni di assegni circolari e vaglia cambiari addebitate il ______________ (oppure: dal ____________ al ______________) e relativi titoli.

◊ ....

◊ ....

DATI E NOTIZIE SULLA POSIZIONE CREDITORIA	Dipendenza in indirizzo		Intera Azienda	
(Importi in migliaia di lire)	AL Giorno | Mese | Anno |	AL Giorno | Mese | Anno |	AL Mese | Anno |	AL Mese | Anno |
◊ DEPOSITI LIBERI				
◊ CONTI CORRENTI LIBERI				
◊ DEPOSITI VINCOLATI				
◊ CONTI CORRENTI VINCOLATI				
◊ BUONI FRUTTIFERI				
◊ DEPOSITI E CONTI CORRENTI LIBERI E VINCOLATI IN VALUTA				
◊ DEPOSITI COMUNQUE FACENTI CAPO AL CLIENTE				
TOTALE				

IN ORDINE ALLA PREDETTA POSIZIONE CREDITORIA PRECISARE :

◊ VINCOLI E COLLEGAMENTI CON OPERAZIONI ATTIVE E SERVIZI RESI ______________________________

◊ CONTI CORRENTI (numero, caratteristiche tecniche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.) ______________________________

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI ALLA POSIZIONE CREDITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

◊ ____

◊ ____

◊ ____

DATI RELATIVI A RAPPORTI IN TITOLI ED ALTRI VALORI	Dipendenza in indirizzo		Intera Azienda	
(Importi in migliaia di lire)	AL Giorno | Mese | Anno |	AL Giorno | Mese | Anno |	AL Mese | Anno |	AL Mese | Anno |
◊ OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE				
◊ GESTIONI PATRIMONIALI				
TITOLI E VALORI RICEVUTI O COSTITUITI A GARANZIA				
◊ TITOLI DI STATO				
◊ OBBLIGAZIONI				
◊ AZIONI				
◊ ALTRI VALORI				
TITOLI E VALORI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE				
◊ TITOLI DI STATO				
◊ OBBLIGAZIONI				
◊ AZIONI				
◊ ALTRI VALORI				

In ordine ai predetti rapporti precisare per ogni voce o sottovoce in base a quale criterio sono stati quantificati gli importi segnalati (valore nominale, valore di borsa, valore di stima, ecc.)

DATI E NOTIZIE SULLA POSIZIONE DEBITORIA	Dipendenza in indirizzo		Intera azienda	
(Importi in migliaia di lire)	AL Mese / Anno		AL Mese / Anno	
CATEGORIE DI CREDITO	ACCORDATO	UTILIZZATO	ACCORDATO	UTILIZZATO
◊ OPERAZIONI SMOBILIZZO CREDITI				
◊ PRESTITI DIRETTI				
◊ CONTI CORRENTI				
◊ OPERAZIONI CON L'ESTERO				
◊ SOFFERENZE				
◊ OPERAZIONI CON GARANZIA				
◊ OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA				
TOTALE CREDITO PER CASSA				
◊ GARANZIE PRESTATE				
◊ GARANZIE RICEVUTE				
◊ DISPOSITIVI DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA ALTRI ORGANI DECISIONALI (Comitato esecutivo, Presidente, Direttore Generale, ecc.). (Completare con riferimenti al numero e pagine del Libro Fidi).				
◊ FIDI DI FATTO ACCORDATI				
◊ RAPPORTI DI CONTO CORRENTE (numero, caratteristiche, significato dei codici attribuiti, collegamenti con altri rapporti, ecc.)				

ALTRE NOTIZIE ATTINENTI ALLA POSIZIONE DEBITORIA (Compilare a cura dell'Ufficio)

◊ Dichiarazioni dell'affidato di appartenenza a gruppi ______

◊ ______

◊ ______

RILEVAZIONI DELLE OPERAZIONI PER I SERVIZI RESI NEL PERIODO DAL Mese / Anno AL Mese / Anno	
◊ INCASSO ED ACCREDITO EFFETTI s.b.f. (cedenti effetti per l'incasso, accrediti in conti correnti indisponibili, ecc.)	
◊ OPERAZIONI IN TITOLI (controvalore acquisti, controvalore cessioni e rimborsi)	
◊ OPERAZIONI IN CAMBI (controvalore acquisti, controvalore cessioni, distintamente per le operazioni a pronti e a termine)	
◊ ALTRI SERVIZI	

ALTRE RICHIESTE PARTICOLARI:

◊ Produrre in copia le situazioni patrimoniali e le fidejussioni fornite a fronte degli affidamenti.

◊ Altre notizie: ______

Banca ______

Data ______ Il Responsabile ______
(firma leggibile)

RELATA DI NOTIFICA (1)

Il sottoscritto..

alle ore............................ del giorno.............................del mese di....................................dell'anno.................

negli uffici.. siti

in...via ....n....................

ha notificato il presente questionario n.. mediante consegna di copia del medesimo

al sig ....

nella sua qualità di ....

che ha..(2).

IL NOTIFICATORE

....
(firma leggibile)

IL CONSEGNATARIO

....
(firma leggibile)

(1) Da utilizzare in alternativa alla raccomandata a.r..
(2) Firmato, oppure dichiarato di non voler firmare.

....
di..
Via (piazza)...

RACCOMANDATA A.R.

AL RESPONSABILE DEL

....
....
....

ALLEGATO *B*

N. Prot...

Ai sensi dell'art. ....(1)

in relazione ai rapporti intrattenuti con ....

codice fiscale ....

e con domicilio in via.. n.....................

comune.. prov. (................), vista l'autorizzazione rilasciata da (2)

....con nota n. ....del ....

◊ inviata in data...

◊ che si allega in copia alla presente

SI RICHIEDE

a..

....(3)

l'invio dei documenti e la comunicazione dei dati e delle notizie di cui alle voci contrassegnate del presente questionario concernenti i rapporti relativi al soggetto sopraindicato, entro il termine di ....giorni dalla data di notifica (4). In caso di inottemperanza si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per la comunicazione dei dati e delle notizie richiesti potrà essere utilizzato il presente questionario integrato, ove del caso, da appositi allegati.

....
firma

(1) Indicare: per gli Uffici finanziari, art.32, comma 1, n.7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, ovvero art.51, comma 2, n. 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'art.18 della legge 30 dicembre 1991, n.413.
per la Direzione Centrale per l'Accertamento e la Programmazione del Dipartimento delle Entrate e per i Servizi per l'Accertamento e la Programmazione delle Direzioni Regionali delle Entrate, l'art. 62 - sexies, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
per la Guardia di finanza, gli artt. 32, comma 1, n. 7), come modificato dall'art.18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oppure gli artt. 51, comma 2, n. 7), come modificato dall'art.18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
per il SECIT, l'art.32, comma 1, n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'art.51, comma 2, n. 7) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e l'art. 11, quinto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificati dall'art.18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(2) Indicare l'organo che ha rilasciato l'autorizzazione.

(3) Indicare la struttura della Poste italiane S.p.A. (direzione generale o ufficio) alla quale viene rivolta la richiesta.

(4) Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato, per giustificati motivi, per un periodo di 30 giorni.

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO RICHIEDENTE

CONTO CORRENTE POSTALE N. ________

A Produrre copia dei bollettini di versamento e delle eventuali distinte delle seguenti operazioni :

A1 – versamento di L. ________________ del ________________

A2 – versamento di L. ________________ del ________________

A3 – versamenti effettuati dal ________________ al ________________

A4 – versamenti effettuati dal ________________ al ________________

B Produrre copia degli assegni e delle disposizioni di giroconto delle seguenti operazioni :

B1 – prelevamento di L. ________________ del ________________

B2 – prelevamento di L. ________________ del ________________

B3 – prelevamenti effettuati dal ________________ al ________________

B4 – prelevamenti effettuati dal ________________ al ________________

LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. ________ EMESSO IL ________ DALL'UFFICIO DI ________

INTESTATARIO ________________

C Generalità dei soggetti che hanno effettuato i seguenti versamenti è indicazione degli Uffici accettanti :

C1 – versamento di L. ________________ del ________________

C2 – versamento di L. ________________ del ________________

C3 – versamenti effettuati dal ________________ al ________________

C4 – versamenti effettuati dal ________________ al ________________

D Generalità dei soggetti che hanno effettuato i seguenti prelevamenti e indicazione degli Uffici pagatori :

D1 – prelevamento di L. ________________ del ________________

D2 – prelevamento di L. ________________ del ________________

D3 – prelevamenti effettuati dal ________________ al ________________

D4 – prelevamenti effettuati dal ________________ al ________________

BUONO POSTALE FRUTTIFERO SERIE ________________ N ________ EMESSO IL ________

DI L. ________

- Generalità del versante se diverso dall'intestatario
- Ufficio che ha effettuato il rimborso
- Importo rimborsato

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA POSTE ITALIANE S.P.A.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN ALLEGATO

____

DATI RELATIVI AL LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE N. __________ EMESSO IL __________

DALL'UFFICIO DI __________

VERSAMENTI				
COD. (1)	DATA	IMPORTO	VERSANTE	UFFICIO ACCETTANTE
PRELEVAMENTI				
COD. (1)	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	UFFICIO PAGATORE

(1) Riportare il codice che contraddistingue la richiesta.

Dati relativi al buono postale fruttifero serie __________ n. __________ emesso il __________

____

____

L. __________

POSTE ITALIANE S.P.A

UFFICIO DI __________

Data __________ IL RESPONSABILE __________

RELATA DI NOTIFICA (1)

Il sottoscritto..

alle ore............................. del giorno.................................del mese di..dell'anno.................

negli uffici.. siti

in...via ....n.....................

ha notificato il presente questionario n... mediante consegna di copia del medesimo

al sig ....

nella sua qualità di ....

che ha..(2).

IL NOTIFICATORE

....
(firma leggibile)

IL CONSEGNATARIO

....
(firma leggibile)

(1) Da utilizzare in alternativa alla raccomandata a.r..
(2) Firmato, oppure dichiarato di non voler firmare.

....
di..
Via (piazza)...

RACCOMANDATA A.R.

AL RESPONSABILE DEL

....
....
....

00A1413

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 febbraio 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Odontotecnico».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 95/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Zahntechnikerin» conseguito in Germania dalla sig.ra Hoffmann Brigitte Christine, cittadina tedesca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechnikerin» conseguito in Germania, in data 31 gennaio 1976, dalla sig.ra Hoffmann Brigitte Christine, nata a Regensburg l'11 luglio 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A1389

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 gennaio 2000.

Domeniche ecologiche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991) recante «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», con cui, all'art. 3, comma 2, lettera *d),* si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;

Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha avviato l'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato;

Considerato che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti sia alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile che alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile;

Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore del servizio valutazione impatto ambien-

tale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e dal direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;

Considerato che l'attuazione della predetta iniziativa può essere considerata anticipazione dei programmi di attività per l'anno 2000 del direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente, e del direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, per quanto di rispettiva competenza, e che, pertanto, occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e soggetti interessati

1. Nell'ambito dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che aderiranno sarà interdetto il traffico urbano privato, il Ministero dell'ambiente cofinanzia progetti rivolti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del traffico urbano ed alla promozione di sistemi di mobilità sostenibile.

2. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa «Domeniche ecologiche» entro il 31 gennaio 2000, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quelli inclusi negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, citato nelle premesse, i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonché i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.

Art. 2.

Aree d'intervento

1. Possono essere cofinanziati interventi che rientrino nelle seguenti aree:

a) iniziative per la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini con tematiche sulla mobilità sostenibile e per un più efficace svolgimento delle quattro «Domeniche ecologiche»: 6 febbraio, 5 marzo, 9 aprile e 7 maggio;

b) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale, con particolare riferimento all'impiego di: autoveicoli dotati di trazione elettrica ibrida, ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, autoveicoli ad esclusiva alimentazione a metano o GPL, autoveicoli dotati di alimentazione «bi-fuel»;

c) strumenti per il controllo e la limitazione del traffico nei centri urbani;

d) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

e) realizzazione, ampliamento o adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, come definiti negli allegati I-IV del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Art. 3.

Limiti di cofinanziamento

1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera *a),* il Ministero dell'ambiente assegnerà il cofinanziamento fino ad un massimo di lire 500 per ciascuno degli abitanti interessati dal progetto, e comunque per un importo non superiore al 60% del costo complessivo del progetto stesso.

2. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera *b),* la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo per sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, al 25% per sistemi alimentati a metano/GPL, e al 10% per sistemi «bi-fuel». Il cofinanziamento per detta area è riferito al solo costo d'acquisto del sistema e non alla sua messa in esercizio. Nell'ambito dei sistemi elettrici ibridi e per ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, sono ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, se connesse all'acquisto dei mezzi, le spese di installazione di colonnine per la ricarica.

3. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere *c), d)* ed *e),* la percentuale massima di cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente è pari al 50% del costo complessivo del progetto.

4. Nel costo complessivo dell'intervento non sono computabili le spese sostenute anteriormente alla data del presente decreto.

5. Non possono essere cofinanziati interventi che abbiano già ottenuto finanziamenti nazionali o comunitari, a qualsiasi titolo concessi.

Art. 4.

Richieste di cofinanziamento

1. Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, lettera *a),* le richieste di cofinanziamento dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere *b), c), d)* ed *e),* le richieste di cofinanziamento dovranno pervenire al servizio inquinamento atmosferico e acu-

stico e le industrie a rischio, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma entro trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le richieste, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento e da una scheda riassuntiva che indichi l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, l'area d'intervento di riferimento, la tipologia dell'intervento, le modalità ed i tempi di realizzazione, i risultati attesi, i costi, la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente comprovata da idonea documentazione. Nella richiesta il soggetto richiedente dovrà dichiarare, altresì, che per tali interventi non è stato ottenuto né richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.

Art. 5.

Valutazione delle richieste

1. L'istruttoria sulle richieste di cofinanziamento sarà svolta a cura dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente, avvalendosi della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle richieste stesse.

2. Con propri decreti, i direttori del servizio valutazione impatto ambientale, per l'informazione ai cittadini e la relazione sullo stato dell'ambiente, e del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio, definiscono i criteri e le modalità per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi.

Art. 6.

Anticipazione del programma di attività del direttore del servizio VIA

1. Nel programma di attività per l'anno 2000 del direttore del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, è compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», secondo quanto precisato ai precedenti articoli.

2. Al direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 6.000 milioni a valere sulla U.P.B. 5.2.1.1. (Informazione, monitoraggio, e progetti in materia ambientale) - capitolo 7803 - C.D.R. 5 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

Art. 7.

Anticipazione del programma di attività del direttore del servizio IAR

1. Nel programma di attività per l'anno 2000 del direttore del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, è compresa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, quale anticipazione disposta in via di improrogabile urgenza, l'attuazione dei cofinanziamenti previsti nell'ambito dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», secondo quanto precisato ai precedenti articoli.

2. Al direttore generale del servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente sono assegnate a tal fine risorse finanziarie pari a 60.000 milioni a valere sulla U.P.B. 1.2.1.4 (Programmi di tutela ambientale) - capitolo 7082 - C.D.R. 1 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000.

3. Dette risorse sono ripartite tra le aree d'intervento di cui all'art. 2, lettere *b), c), d)* ed *e),* nel seguente modo:

lettera *b)*: 40.000 milioni di lire;

lettera *c)*: 7.500 milioni di lire;

lettera *d)*: 7.500 milioni di lire;

lettera *e)*: 5.000 milioni di lire.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 10

00A1434

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del modello di dichiarazione delle imprese cedenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del regolamento emanato con decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 533, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, recante: «Disciplina della concessione della garanzia del Tesoro a fronte di cessione di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede la concessione di garanzia del Tesoro, nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de mini-*

mis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, a fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati ai sensi dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessato nei tre anni anteriori l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274, demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che disciplini le condizioni e le modalità di attuazione;

Visto il decreto 19 ottobre 1999, n. 533, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che disciplina le condizioni e le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del citato regolamento, che prevede apposita dichiarazione del cedente sul possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia, redatta secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il modello, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, recante la dichiarazione del cedente sul possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

Dichiarazione delle imprese cedenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) *del regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 533), emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274: «Disciplina della concessione della garanzia del Tesoro a fronte di cessione di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria».*

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a .... prov. ....
il ...., e residente in ...., prov. ....,
via ...., n. ....
in qualità di (1) .... della ditta ....

In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto 19 ottobre 1999, n. 533, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara ed attesta che:

la ditta ....
ha ceduto con contratto in data .... alla ....
il credito di lire .... (.....................................)
comprensivo degli accessori, vantato in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1) legge fallimentare nei confronti dell'Impresa: ....
.... in amministrazione straordinaria
è in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettera *a)*, del sopra citato regolamento ed in particolare:

è impresa commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., già alla data di cessione del credito, essendo stata costituita: il ....
.... (gg/mm/aa);

opera in un settore di attività che non è oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato ai fini della applicazione della regola «*de minimis*» (2);

settore/i attività .... ;

codice/i attività ISTAT ....

Tutte le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Data ....

Timbro e firma autenticata (3)

....

(1) Titolare - legale rappresentante.

(2) I settori esclusi dall'applicazione del «*de minimis*», sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato sono i settori disciplinati dal trattato CECA, e i settori delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

(3) In sostituzione della autentica della firma è possibile allegare alla dichiarazione fotocopia di documento di riconoscimento non scaduto.

00A1414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Cablauto, in Torino, unità dello stabilimento Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 27416).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 31 ottobre 1999, dalla ditta S.r.l. Cablauto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 31 ottobre 1999 della ditta S.r.l. Cablauto, sede in Torino, unità dello stabilimento Casalnuovo di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1210

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, nei confronti della ditta S.p.a. Ira costruzioni, in Catania, unità di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Roma e Siracusa. (Decreto n. 27417).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Ira costruzioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 luglio 1999 al 16 gennaio 2000, nei confronti della ditta S.p.a. Ira costruzioni, in Catania, unità di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Roma e Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1211

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, nei confronti della ditta S.r.l. Imeg, in Massarosa, unità di Avenza, Massarosa, Montemerano e Palermo. (Decreto n. 27418).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Imeg;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 3 aprile 1999 al 2 ottobre 1999, nei confronti della ditta S.r.l. Imeg, sede in Massarosa, località San Rocchino (Lucca), unità di Avenza (Massa Carrara), Massarosa (Lucca), Montemerano (Grosseto) e Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1212

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, in Firenze, unità di Firenze. (Decreto n. 27419).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 26 ottobre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001, della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, sede in Firenze, unità di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1213

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni, in Terni, unità di Terni. (Decreto n. 27420).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, dalla ditta S.p.a. Acciai speciali Terni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 luglio 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni, sede in Terni, unità di Terni (art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1214

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Fata Automation, sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1215

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Fata Automation, in Pianezza, unità di Pianezza. (Decreto n. 27421).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Fata Automation;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. BTicino, in Milano, unità di Torre del Greco. (Decreto n. 27422).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. BTicino;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. BTicino, sede in Milano, e unità di Torre del Greco (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1216

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Melfi. (Decreto n. 27428).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, con decorrenza 25 maggio 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Melfi (Potenza), impresa impegnata nei lavori relativi alla realizzazione delle opere strutturali del costruendo termodistruttore di Melfi-Piatta, per il periodo dal 25 maggio 1999 al 24 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 25 novembre 1999 al 24 maggio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato, dal 25 maggio 2000 al 24 novembre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 25 novembre 2000 al 24 maggio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 25 maggio 2001 al 24 agosto 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1217

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune del Vastese in provincia di Chieti e zone limitrofe. (Decreto n. 27429).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, con decorrenza 30 ottobre 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune del Vastese in provincia di Chieti e zone limitrofe, imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari (tratta Porto di Vasto e Vasto), per il periodo dal 30 ottobre 1998 al 29 aprile 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 30 aprile 1999 al 29 ottobre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato, dal 30 ottobre 1999 al 29 aprile 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 30 aprile 2000 al 29 ottobre 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 30 ottobre 2000 al 29 gennaio 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1218

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Rossano Calabro. (Decreto n. 27430).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, con decorrenza 23 dicembre 1998 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Rossano Calabro (Cosenza), imprese impegnate nei lavori di costruzione della casa circondariale di Rossano, per il periodo dal 23 dicembre 1998 al 22 giugno 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 23 giugno 1999 al 22 dicembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato, dal 23 dicembre 1999 al 22 giugno 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 23 giugno 2000 al 22 dicembre 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 23 dicembre 2000 al 22 marzo 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1219

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BTicino, in Milano, unità di Torre del Greco. (Decreto n. 27431).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. BTicino;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BTicino, con sede in Milano, unità di Torre del Greco (Napoli), (NID 9915NA0018), per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1178

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, in Firenze, unità di Firenze. (Decreto n. 27432).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Nuovo Pignone;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 26 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unità di Firenze (NID 9909FI0013), per un massimo di 221 unità lavorative per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1999 con decorrenza 23 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1179

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imeg, in Massarosa, unità di Avenza, Massarosa, Montemerano e Palermo. (Decreto n. 27433).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 aprile 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Imeg;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imeg, con sede in Massarosa - località S. Rocchino (Lucca), unità di Avenza (Massa Carrara), (NID 9909MS0002) per un massimo di 51 unità lavorative, Massarosa (Lucca), (NID 9909LU0007) per un massimo di 106 unità lavorative, Montemerano (Grosseto), (NID 9909GR0001) per un massimo di 25 unità lavorative e Palermo, (NID 9919PA0017) per un massimo di una unità lavorativa per il periodo dal 3 aprile 1999 al 2 ottobre 1999.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza tribunale del 2 aprile 1998, n. 3645. Contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1180

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, in Casarano, unità produttive in Casarano. (Decreto n. 27434).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Filanto;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interressati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, con sede in Casarano (Lecce), unità produttive in Casarano (Lecce), (NID 9916LE0004), per un massimo di 1120 unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999 con decorrenza 12 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1181

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo, unità di Chieti Scalo. (Decreto n. 27435).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, tendente ad ottenere la proroga della corrresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo, unità di Chieti Scalo (Chieti) (NID 9912LT0012), per un massimo di 108 unità lavorative, per il periodo dal 10 novembre 1999 al 9 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1999 con decorrenza 10 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1182

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, in Pianezza, unità di Pianezza. (Decreto n. 27436).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Fata Automation;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, con sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza (Torino), (NID 9901TO0052), per un massimo di 85 unità lavorative, per il periodo dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999 con decorrenza 14 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1183

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi industriale, in Rivoli, unità di Rivoli. (Decreto n. 27437).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rambaudi industriale, tendente ad ottenere la proroga della corrresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi Industriale, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), (NID 9901TO0057), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 2 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1184

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrocemento Recchi già Cambogi costruzioni ora Condotte d'acqua, in Roma, già Pisa, unità di Pisa - deposito di Ospedaletto. (Decreto n. 27438).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Ferrocemento Recchi già Cambogi costruzioni ora Condotte d'acqua;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 ottobre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrocemento Recchi già Cambogi costruzioni ora Condotte d'acqua, con sede in Roma, già in Pisa, unità di Pisa - deposito di Ospedaletto (Pisa) (NID 9809PI0005) per un massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 6 aprile 1998, limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla Cambogi costruzioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1185

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., in Firenze, unità di Podenzano. (Decreto n. 27439).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. E.T.S.;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Podenzano (Piacenza) (NID 9908PC0009) per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 22 settembre 1999 al 21 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 22 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1186

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, in Catania, unità di Cagliari, Catania, Enna, Messina, Palermo, Roma e Siracusa. (Decreto n. 27440).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 febbraio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Ira costruzioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, con sede in Catania, unità di:

Cagliari (NID 9920CA0120), per un massimo di 5 unità lavorative;

Catania (NID 9919CT0028), per un massimo di 53 unità lavorative;

Enna (NID 9919EN0006), per un massimo di 41 unità lavorative;

Messina, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Palermo (NID 9919PA0031), per un massimo di 37 unità lavorative;

Roma (NID 9912RM0092), per un massimo di 1 unità lavorativa;

Siracusa (NID 9919SR0013), per un massimo di 5 unità lavorative,

per il periodo dal 18 luglio 1999 al 16 gennaio 2000.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del 18 luglio 1996.

Contributo addizionale: no.

Contributo addizionale: no - fallimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1187

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrocemento Recchi già Recchi costruzioni ora soc. Condotte d'acqua in Roma, già in Torino, unità di Torino - Grugliasco. (Decreto n. 27441).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Ferrocemento Recchi già Recchi costruzioni ora soc. Condotte d'acqua;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 ottobre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrocemento Recchi già Recchi costruzioni ora soc. Condotte d'acqua, con sede in Roma, già in Torino, unità di Torino - Grugliasco (Torino) (NID 9801TO0031) per un massimo di 94 unità lavorative, per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 6 aprile 1998, limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla Recchi costruzioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1188

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, in Torino, unità dello stabilimento di Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 27442).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Cablauto;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, con sede in Torino, unità dello stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli) (NID 9715NA0074) per un massimo di 180 unità lavorative, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1189

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Seira, in Ponzone - Trivero, unità di Ponzone. (Decreto n. 27443).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. F.lli Seira;

Visto il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 marzo 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Seira, con sede in fraz. Ponzone - Trivero (Biella), unità di Ponzone (Biella) (NID 9901BI0001) per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998 con decorrenza 30 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1190

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.M., in Castellammare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 27444).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. I.A.M.M.;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.M., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), (NID 9815NA0050) per un massimo di 29 unità lavorative per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998 con decorrenza 21 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1191

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, in Verano Brianza, unità di Verano Brianza. (Decreto n. 27445).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. Manifattura Marzatico;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano), unità di Verano Brianza (Milano), (NID 9803MI0148) per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1192

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Aurelia, in Casalgrande, unità di Casalgrande. (Decreto n. 27446).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Ceramica Aurelia;

Visto il decreto ministeriale datato 9 giugno 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Aurelia, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), unità di Casalgrande (Reggio Emilia) (NID 9908RE0006), per un massimo di 12 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 1999 al 15 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1193

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania cavi, in San Nicola Melfi, unità di Potenza. (Decreto n. 27447).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 296 del 4 novembre 1998 pronunciata dal tribunale di Melfi (Potenza) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Lucania cavi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 novembre 1998;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuto la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania cavi, sede in San Nicola Melfi (Potenza), unità di Potenza (NID 9817PZ022), per un massimo di 16 unità lavorative compresi i lavoratori in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1999, n. 26519.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1194

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, in Scarmagno, unità di Padova e Roma. (Decreto n. 27448).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 1250 del 12 maggio 1999 pronunciata dal tribunale di Ivrea (Torino) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. OP Computers;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computer sede in Scarmagno (Torino), unità in Padova (NID 9906PD0013), per un massimo di 2 unità lavorative e Roma (NID 9812RM0103), per un massimo di 10 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 settembre 1999 al 15 marzo 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 16 marzo 2000 al 15 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1195

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legler Macomer, in Macomer, unità di Macomer. (Decreto n. 27449).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Legler Macomer;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Considerato che l'azienda ha assunto 25 unità con C.F.L. nell'anno 1998, a seguito dell'incremento di ordini di lavoro verificatosi alla fine del 1997;

Considerato, altresì, che questo evento è in contrasto con il punto 1.2 della delibera CIPE 18 ottobre 1994, che ha previsto, fra le condizioni di approvazione di un programma di crisi, l'assenza di nuove assunzioni in prossimità di una richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento alle unità interessate, con l'esclusione delle citate 25 unità in C.F.L.;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legler Macomer, con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro), (NID 9920NU0013) per un massimo di 369 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999, con l'esclusione delle sopra citate 25 unità con C.F.L.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1999 con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1196

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R., in Roma, unità di Altavilla Vicentina, Bari, Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Vigliano Biellese e Viterbo. (Decreto n. 27450).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Cos.I.R.;

Visto il decreto ministeriale datato 1° febbraio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Vista la delibera del CIPE 18 ottobre 1994, nella parte in cui si fa riferimento, in casi di crisi aziendale, ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, che incidano direttamente sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4;

Valutato che l'azienda in argomento risponde alla fattispecie sopracitata e prevista dalla richiamata delibera CIPE 18 ottobre 1994;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R., con sede in Roma, unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), (NID 9806VI0006), per un massimo di 45 unità lavorative; Bari, (NID 9916BA0002), per un massimo di 135 unità lavorative; Catania, (NID 9819CT0041), per un massimo di 40 unità lavorative; Cosenza, (NID 9918CS0001), per un massimo di 5 unità lavorative; Foggia, (NID 9916FG0001), per un massimo di 25 unità lavorative; Lamezia Terme (Cosenza), per un massimo di 31 unità lavorative; Milano, (NID 9903MI0001), per un massimo di 50 unità lavorative; Napoli, (NID 9815NA0002), per un massimo di 210 unità lavorative; Padova, (NID 9806PD0003), per un massimo di 40 unità lavorative; Palermo, (NID 9919PA0030), per un massimo di 17 unità lavorative; Roma, (NID 9912RM0007), per un massimo di 245 unità lavorative; Salerno, (NID 9915SA0001), per un massimo di 48 unità lavorative; Torino, (NID 9901TO0001), per un massimo di 40 unità lavorative; Vigliano Biellese (Biella), (NID 9901BI0002), per un massimo di 25 unità lavorative e Viterbo, (NID 9812VT0014), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1197

DECRETO 30 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano, in Torino, unità di Brà. (Decreto n. 27451).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Baratti & Milano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano, con sede in Torino, unità di Brà, frazione Bandito (Cuneo) (NID 9901CN0008), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1198

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciai speciali Terni, in Terni, unità di Terni. (Decreto n. 27452).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 luglio 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciai speciali Terni, con sede in Terni, unità di Terni, per un massimo di 93 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al predetto art. 1 è prorogato sino al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1199

DECRETO 30 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Segrate. (Decreto n. 27453).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Segrate (Milano) (NID 9903MI0077), per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1200

DECRETO 30 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.E., in Trento, unità di Trento. (Decreto n. 27454).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della S.r.l. S.I.E. - tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, per ristrutturazione aziendale, in favore di un massimo di sedici lavoratori poligrafici per il complessivo periodo dal 13 ottobre 1997 al 14 aprile 1999;

Visto l'accordo sindacale del 16 luglio 1997, che ha individuato, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 ottobre 1998, 9 unità lavorative aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento nonché il successivo accordo sindacale del 29 marzo 1999, che ha individuato, per il periodo dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999, 7 unità prepensionabili;

Visti i decreti ministeriali del 27 aprile 1999, n. 26213, e del 17 maggio 1999, n. 26310, nei quali per entrambi i provvedimenti, è stato erroneamente indicato, il numero di 16 unità lavorative quali beneficiari del citato trattamento;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare e sostituire i provvedimenti sopracitati al fine di procedere ad una esatta e definitiva indicazione del numero dei lavoratori beneficiari del citato trattamento di pensionamento anticipato, secondo quanto indicato nei predetti accordi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti

dalla S.r.l. S.I.E., con sede in Trento, unità di Trento, per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 ottobre 1998.

Art. 2.

È ulteriormente ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla predetta S.r.l. S.I.E. per un massimo di 7 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 27 aprile 1999 n. 26213 e il decreto ministeriale del 17 maggio 1999 n. 26310.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1201

DECRETO 30 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova editoriale sportiva, in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27455).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto 1'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Nuova editoriale sportiva;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 ottobre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Nuova editoriale sportiva, con sede in Torino e unità di Torino, (NID 9901TO0000), per un massimo di 4 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 12 ottobre 1999 all'11 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1202

DECRETO 30 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27456).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto 1'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, con sede in Milano e unità di Milano, (NID 9903MI0079), per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1203

DECRETO 30 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. News - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27457).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416; .

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. News - Gruppo Sfera, con sede in Milano, e unità di Milano, (NID 9903MI0078), per un massimo di 10 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1204

DECRETO 30 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27458).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Sfera Editore - Gruppo Sfera;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti

dalla S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, con sede in Milano, unità di Milano, (NID 9903MI0080), per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1205

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, in S. Omero, unità di S. Omero. (Decreto n. 27459).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Men's Club inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 2 febbraio 1999, relativa al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 dicembre 1997 e 9 dicembre 1998 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° gennaio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 116 unità su un organico complessivo di 125 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, con sede in S. Omero (Teramo), e unità di S. Omero (Teramo), (NID 9913000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 116 unità, su un organico complessivo di 125 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1206

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieffe, in Lonate, unità di Pomezia. (Decreto n. 27460).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Dieffe, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 maggio 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria meccanica applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità su un organico complessivo di 42 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieffe, con sede in Lonate (Milano) e unità di Pomezia (Roma), (NID 9912000015), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieffe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1207

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legatoria industriale torinese, in Torino, unità di Cascine Viga, Rivoli e Torino, Torino e Borgaro Torinese. (Decreto n. 27461).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Legatoria industriale torinese, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 17 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria legatoria applicato, a 19,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 60 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legatoria industriale torinese, con sede in Torino, unità di Cascine Viga (Torino), Rivoli (Torino), Torino, (NID 9901000022); Torino, Borgaro Torinese (Torino), (NID 9901000022), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali a 19,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legatoria industriale torinese, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1208

DECRETO 30 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Marco, in S. Egidio alla Vibrata e unità di S. Egidio alla Vibrata. (Decreto n. 27462).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Di Marco, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 4 novembre 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 settembre 1998, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° ottobre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Marco, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), e unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) (NID 9813000012), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Marco, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1209

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Dado», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Il Dado», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Alberto Politi, in data 10 gennaio 1978, repertorio n. 1952/658, registro società n. 1356/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24462/159581, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1330

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Palma», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «La Palma», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Valerio Pantano, in data 5 settembre 1984, repertorio n. 4169, registro società n. 7605, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28511/207643, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1331

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Uomo cultura e società», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Uomo cultura e società», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Franca Carlucci, in data 31 maggio 1991, repertorio n. 25289, registro società n. 7492/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32655/254764 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1332

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'oca bianca», in Mentana.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «L'oca bianca», con sede in Mentana (Roma), costituita con rogito notaio Mauro Franco in data 23 luglio 1990, repertorio n. 61386, registro società n. 4220/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32495/253456.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1322

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Video Research», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Video Research», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giuseppe Pennacchio in data 25 giugno 1984, repertorio n. 168, registro società n. 5519/84, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28345/205609.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1323

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La tribuna del lago», in Anguillara Sabazia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «La tribuna del lago», con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita con rogito notaio Giuseppe Giambelluca in data 1° giugno 1980, repertorio n. 34187, registro società n. 3221, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25916/177872.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1324

DECRETO 27 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Sorgente» a r.l., in Genova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia La «Sorgente» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Giorgio Figari, in data 22 gennaio 1983, repertorio n. 39042/3627, registro delle imprese n. 39330, tribunale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 gennaio 2000

Il direttore provinciale: LEGITIMO

00A1333

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 dicembre 1999.

Vincolo paesaggistico sull'area comprendente la Valle del fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI AMBIENTALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visti i DD.AA. n. 5007 del 7 gennaio 1995 e n. 6365 del 12 maggio 1995, con i quali è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Esaminato il verbale e le allegate relazioni tecniche della seduta del 25 marzo 1998, nonché di quelle precedenti del 20 ottobre 1997 e del 29 novembre 1997 nelle quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile - Bosco di Baulì - Cava Giorgia - Cava Sture - Cava della Contessa ricadente nei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 25 marzo 1998, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Siracusa dal 24 aprile 1998 al 24 luglio 1998, del comune di Canicattini Bagni dal 29 aprile 1998 al 28 luglio 1998, del comune di Noto dal 27 aprile 1998 al 27 luglio 1998 e del comune di Avola dal 7 maggio 1998 al 7 agosto 1998 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 25 marzo 1998 e in quello delle sedute del 20 ottobre 1997 e del 29 novembre 1997 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo,* ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta D.A. n. 6689 del 7 settembre 1993 contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio, ex art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ampliando, peraltro, la perimetrazione della zona descritta in quel decreto;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 e correttamente approfondite nelle relazioni tecniche e negli stralci planimetrici ivi allegati, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa ricadente nei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nelle sedute del 20 ottobre 1997, 29 novembre 1997 e 25 marzo 1998;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente la Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture e Cava della Contessa rica-

dente nel territorio dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola descritta nei verbali delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata con linea continua nera nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali citati forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale delle sedute del 20 ottobre 1997, del 29 novembre 1997 e del 25 marzo 1998 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siracusa, Canicattini Bagni, Noto e Avola.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 9 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 28 dicembre 1999

L'assessore: MORINELLO

REGIONE SICILIANA

Soprintendenza al BB.CC.AA. Siracusa.

Proposta di vincolo ex legge n. 1497/1939.

VALLE DEL FIUME CASSIBILE - BOSCO DI BAULÌ
CAVA GIORGIA - CAVA STURE - CAVA DELLA CONTESSA

LA COMMISSIONE:

Dott. G. Voza (presidente)

Prof. S. Russo (membro effettivo)

Ing. G. Capodicasa (membro effettivo)

Ing. Trupia (membro aggregato)

Ing. D. Turibio (membro aggregato)

Sig.ra La Ferla (segretario)

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEL FIUME CASSIBILE, BOSCO DI BAULÌ, CAVA GIORGIA, CAVA STURE, CAVA DELLA CONTESSA A CONVERSIONE ED ESTENSIONE DEL VINCOLO AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE REGIONALE N. 15/1991.

Verbale della commissione provinciale BB.NN.PP. di Siracusa redatto nella seduta del 20 ottobre 1997.

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 10 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, sita in Piazza Duomo n. 14, la Commissione BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-1999 convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 16493/Amm. del 4 ottobre 1997 inviata a ciascuno dei componenti della commissione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Siracusa - presidente;

2) prof. Salvatore Russo - componente;

3) ing. Gaetano Capodicasa - componente;

4) ing. Angelo Trupia - in rappresentanza del distretto minerario di Catania convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

5) ing. Domenico Turibio - in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

6) signora Lidia La Ferla - assistente amministrativo la Soprintendenza BB.CC.AA. - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, direttore F.F. della Sezione P.A.U., dott.ssa A. Trigilia, arch. S. Cancemi, dott. A. Mamo, dott.ssa M. Musumeci, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza dei componenti la commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939 della Valle del Fiume Cassibile, Bosco di Bauli, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa a conversione ed estensione del vincolo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Varie ed eventuali.

Introduce l'argomento il presidente, dott. Voza, il quale enuncia alla commissione che il vincolo che si viene a proporre nasce da due ordini di motivi: 1) la necessità di tutelare un patrimonio culturale ed ambientale di notevole valore, quale è la Valle del fiume Cassibile, 2) la necessità di estendere la tutela, ai sensi della legge n. 1497/1939, all'area compresa nel vincolo di immodificabilità temporanea, ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991, denominato Cava Georgia. Cava Sture, Cava della Contessa, di prossima decadenza.

Infatti, il sistema di cave sopra citate inserite all'interno del bacino idrografico del fiume Cassibile mantiene le stesse caratteristiche morfologiche e vegetazionali, di grande interesse paesaggistico e naturalistico, tipiche del Cassibile, che nel tratto denominato di Cava Grande la regione siciliana, nel 1990, ha dichiarato riserva naturale orientata.

Il vincolo ex art. 5, troppo restrittivo e limitato nel tempo, può essere ampliato e trasfuso in un vincolo paesaggistico di ampio respiro, che abbracci un ampio tratto della zona sud dell'altipiano ibleo e si estenda nei territori dei comuni di Noto, Avola, Siracusa, Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni.

La tipica conformazione delle cave, a forma di canyon inaccessibili, è l'habitat ideale per la flora e la fauna proprie del nostro territorio, mentre i grandi altipiani e le pianure che si estendono ai piedi del rilievo sono caratterizzati dal paesaggio agricolo tipico del siracusano, ossia, per la maggior parte, paesaggio di mandorli, carrubi ed ulivi, la cui estensione è di frequente limitata da muri a secco a confine dei lotti fondiari.

Questo paesaggio tradizionale, ancora integro e libero da tentativi di intensivazione ovvero di sfruttamento del territorio, presenta caratteri di omogeneità ed integrità, anche per l'appartenenza ad un unico proprietario: il Marchese di Cassibile che ha mantenuto il paesaggio agricolo del secolo scorso, conservandolo fino ad oggi quasi del tutto inalterato.

L'area, inoltre, è caratterizzata dalla presenza di rocce calcaree che per la loro conformazione generano un paesaggio omogeneo ed un reticolo carsico tra i più ricchi d'Italia, con un sistema idrografico molto articolato da valle verso monte lungo il corso del fiume Cassibile, dal quale si dipartono numerose ramificazioni, alcune delle quali già esplorate come Grotta Monello, Genovese, Chiusazza, ed altre indicate sulle mappe predisposte nelle pubblicazioni dell'Università di Catania e di alcuni gruppi speleologici.

Il bacino idrografico del fiume Cassibile viene alimentato, lungo tutto il percorso, da numerose sorgenti, per cui, anche se una parte delle acque viene prelevata dall'ENEL per essere utilizzata per la centrale elettrica ed una parte viene prelevata per soddisfare le esigenze idriche per la conduzione agricola dei fondi del marchesato, il fiume è ugualmente ricco di acque e non si ha una sensibile diminuzione dell'entità di portata del bacino. Inoltre né il bacino del Cassibile, né i bacini torrentizi limitrofi sembrano presentare problemi di inquinamento, come rilevabile dallo stato di salute della vegetazione ripariale, che si presenta sana e rigogliosa, proprio perché nelle zone a monte non ci sono né insediamenti industriali né urbani. Conferma, infatti, l'ing. Turibio, che gli unici insediamenti abitativi sono le masserie che per la maggior parte sono state trasformate in aziende agrituristiche, in considerazione anche della loro dislocazione. Nell'area non sono previsti progetti che possano sconvolgere l'ambiente naturale, anche perché la presenza di numerosi corsi d'acqua assicura il vincolo *ope legis* ai sensi della legge n. 431/1985.

Per quanto riguarda gli aspetti architettonici dell'area in questione, vi sono numerosi beni sparsi sul territorio, alcuni dei quali anche di particolare pregio storico, come alcune masserie, ville, i mulini su Cava Grande, che sono tuttora in buono stato di conservazione e vengono ancora oggi utilizzati per l'irrigazione e lo sfruttamento delle campagne circostanti.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti archeologici dell'area si ricordano i numerosi siti presenti, dal periodo preistorico al periodo medievale come la grotta Spinagallo, che si è rivelata un ricco deposito di resti paleontologici, la Grotta della Chiusazza, che ha dato un notevole contributo alla ricostruzione stratigrafica dall'età del rame a tutta l'età del bronzo, l'estesa necropoli protostorica del Cassibile, con tombe a grotticella, i numerosi insediamenti di età greca, come ad es. quello di C. da Aguglia, e quelli di età romana; molti ipogei di epoca paleocristiana e, ancora, gli insediamenti rupestri, come la cosiddetta grotta dei Briganti e i Ddieri lungo le sponde del Magnisi, certo utilizzate a seguito dell'abbandono delle aree costiere ed al conseguente arretramento delle popolazioni verso l'interno in epoca altomedievale. Notevole è l'esistenza di numerose chiese rupestri, come S. Lucia di Mendola.

L'ing. Trupia, rappresentante del distretto minerario, pone all'attenzione della commissione l'esistenza di alcune cave di estrazione nell'ambito dell'area per la quale si propone il vincolo, reputa più opportuno consentire di completare il piano di cava piuttosto che interromperlo, con obbligo del recupero ambientale; tale obbligo non è previsto per le cave esistenti prima del 1980, tuttavia il recupero, secondo l'ing. Trupia, può essere posto a carico del comune.

L'ing. Turibio, in rappresentanza dell'ispettorato forestale, condivide e approva la proposta di vincolo, necessaria per la conservazione dell'integrità territoriale dell'area interessata anche dal punto di vista vegetazionale per la presenza di essenze tipiche di un'area ricca di acque che si trasformano in bosco man mano che si risale verso l'alto. Infatti, nella zona a monte del bacino si sviluppa il bosco di Baulì, di proprietà del Marchese di Cassibile, che, peraltro, presenta problemi fitosanitari, legati al diffondersi della «processionaria». Inoltre, continua l'ing. Turibio, la zona è oggetto di numerosi interventi CEE, finalizzati soprattutto al rimboschimento dell'area e quindi bisogna vigilare per evitare una trasformazione agricola del paesaggio.

Il prof. Russo aggiunge che la zona è anche di interesse storico rammentando che a Cassibile venne firmato l'armistizio con le forze alleate nel 1943, che pose fine al secondo conflitto mondiale e che, in ogni caso, quella all'attenzione della commissione è una delle aree più belle della Sicilia orientale per cui l'imposizione del vincolo nasce dall'esigenza di tutelare tale bellezza, che è rimasta inalterata nonostante lo scorrere dei secoli, oltre che per le caratteristiche archeologiche e geologiche e anche per la ricchezza di elementi floristici e faunistici presenti.

Il presidente aggiunge che l'unico fattore di disturbo, a margine dell'area in argomento, in basso rispetto al bosco di Baulì, è rappresentato dall'elettrodotto, la cui presenza, per converso, scongiura gli insediamenti di tipo abitativo, che si sono sviluppati solo nella zona superiore, nei pressi di S. Lucia di Mendola, ed hanno carattere prettamente stagionale. Desta, invece, preoccupazione la vendita da parte dell'ENEL dell'impianto di prelievo dell'acqua e la sua trasformazione in S.p.a., che potrebbe comportare un degrado dei fabbricati, non più manutenzionati. Tuttavia all'interno dell'area di cui al punto 17 del piano paesistico sono presenti come ampiamente mostrato, delle valenze paesaggistiche e di unitarietà ed integrità del paesaggio degne di tutela che possono essere riportate nel piano paesistico particolare, il quale dovrà contemperare le contrapposte esigenze di conservazione e sviluppo della zona, ad esempio mantenendo e migliorando la stessa rete viabile esistente.

Infatti, come conviene l'ing. Capodicasa, una maggiore fruibilità della zona comporta inevitabilmente un miglioramento delle condizioni di viabilità, che la rendano più accessibile.

Ritiene, ancora, il presidente che bisogna cercare di mantenere l'area nei suoi caratteri originari, evitando soprattutto una sua trasformazione conseguente allo sviluppo di insediamenti di tipo alberghiero, di carattere troppo invasivo, e favorendo, invece, la vocazione agrituristica. Il vincolo ha anche lo scopo di sensibilizzare i comuni interessati affinché abbiano maggiore cura dello sfruttamento, dello sviluppo, della fruizione e conservazione di questo territorio.

L'ing. Trupia si informa sulla possibilità di potere realizzare in questa area dei pozzi, delle vasche di irrigazione e viene rassicurato in tal senso dall'arch. Santalucia che spiega che quello che si propone non è un vincolo di immodificabilità assoluta del territorio, ma un vincolo paesaggistico che pone delle regole, detta delle direttrici secondo cui, poi, si potrà operare sul territorio senza precludere che in esso possano essere realizzate opere che siano compatibili ed armonizzate o funzionali con l'ambiente in cui vanno ad inserirsi.

Sottolinea il dott. Voza che la funzione della commissione provinciale BB.NN.PP. non è quella di bloccare lo sviluppo del territorio, di cristallizzarlo rendendolo poco rispondente alle esigenze in continua evoluzione della popolazione, ma di studiarlo per poter cercare di risolvere i problemi che esso presenta, mettere in evidenza gli aspetti degni di tutela ed armonizzare il tutto in una proposta di vincolo, i cui limiti dovranno essere certi per evitare l'insorgere di eccessivi contenziosi.

Si passa quindi ad illustrare la perimetrazione del vincolo che ripercorre e circoscrive il bacino idrografico del fiume Cassibile ed i cui limiti si attestano lungo gli spartiacque superficiali e le strade più vicine alla zona da includere nel vincolo.

Il dott. Voza propone di effettuare un sopralluogo nella zona; sarebbe auspicabile, data l'asperità e la vastità del territorio, che tale sopralluogo potesse effettuarsi utilizzando un mezzo aereo, tuttavia se tale soluzione apparisse di difficile attuazione, si potrebbe ricorrere all'uso di un fuoristrada con il quale raggiungere i punti panoramici, preventivamente individuati. da cui poter seguire il perimetro del vincolo.

Il sopralluogo viene fissato per il giorno 4 novembre 1997, alle ore 9 con incontro dei partecipanti presso gli uffici della forestale di Siracusa, che ha gentilmente messo a disposizione della commissione il mezzo fuoristrada.

Il presidente, alle ore 12, ringrazia gli intervenuti alla riunione e dichiara chiusa la seduta.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEL FIUME CASSIBILE, BOSCO DI BAULÌ, CAVA GIORGIA, CAVA STURE, CAVA DELLA CONTESSA A CONVERSIONE ED ESTENSIONE DEL VINCOLO AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE REGIONALE N. 15/1991.

Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale BB.NN.PP. di Siracusa in data 29 novembre 1997.

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 8,30 presso gli uffici dell'ispettorato forestale di Siracusa, a seguito di convocazione con nota prot. n. 19782/Amm. del 21 novembre 1997, si sono riuniti, per effettuare il sopralluogo nella zona per la quale si propone il vincolo, i sottonotati membri della commissione:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Siracusa - presidente;

2) prof. Salvatore Russo - componente;

3) ing. Gaetano Capodicasa - componente;

4) ing. Angelo Trupia - in rappresentanza del distretto minerario di Catania convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

5) ing. Domenico Turibio - in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

6) signora Lidia La Ferla - assistente amministrativo la Soprintendenza BB.CC.AA. - segretario.

Partecipano inoltre al sopralluogo, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, direttore F.F. della Sezione P.A.U., dott.ssa A. Trigilia, arch. S. Cancemi, dott. A. Mamo, dott.ssa M. Musumeci, dott. L. Guzzardi.

Lungo il tragitto che porta ai luoghi da visitare si ha modo di riprendere le argomentazioni svolte in sede di riunione della commissione in data 20 ottobre u.s., precisando che la perimetrazione dell'area da vincolare comprende un territorio ricco di biotopi naturali di particolare interesse.

È pertanto intenzione della Soprintendenza di procedere all'emanazione di proposte di vincolo relative a bacini idrografici e il bacino del fiume Cassibile presenta tutti i caratteri che costituiscono il presupposto per la creazione di un vincolo più vasto. D'altra parte è anche vero che l'osservazione dei luoghi consente di segnalare numerosi punti di vista panoramici dai quali sono percepibili quei bruschi cambiamenti di paesaggio che sono riferibili a trasformazioni del territorio; per tali motivi la Soprintendenza ritiene opportuno procedere alla formulazione della proposta di un vincolo paesaggistico che contempli tutti gli aspetti di rilievo presenti nell'area, ai fini di una loro tutela e conservazione.

Percorrendo la S.S. «Maremonti» in direzione Canicattini Bagni si giunge all'altezza dello svincolo per Floridia e attraverso una stradina si giunge presso la cava di estrazione Granulati Cavasecca, contigua all'area di Grotta Monello, Spinagallo e Chiusazza, area interessata da fenomeni carsici di un certo rilievo. Si tratta di una cava dismessa in quanto non ne è stato portato a completamento il relativo progetto di coltivazione, di forte impatto ambientale perché ben visibile, soprattutto percorrendo il tratto di Maremonti che da Canicattini porta a Siracusa.

L'ing. Trupia fa rilevare che in ogni caso sarebbe sempre opportuno che le cave completassero il piano di scavo, con il fine del successivo recupero ambientale dell'area. Nel caso della Granulati Cavasecca, poiché i tecnici della Soprintendenza fanno rilevare che non si può proseguire l'attività di estrazione in quanto rischia di intercettare lo sviluppo della grotta Monello e dei fenomeni carsici presenti nell'area, l'ing. Trupia propone di consentire la coltivazione della cima.

Il dott. Voza controbatte che autorizzare un ulteriore piano di coltivazione della cava per conseguire il recupero dell'area a carico del titolare è controproducente, tanto più se la coltivazione di cava interessa la cima perché è proprio questa che si vuole tutelare in quanto essa interferisce maggiormente con il paesaggio circostante.

L'arch. Santalucia suggerisce che al recupero dell'area per integrare il paesaggio si potrebbe provvedere con i fondi POP messi a disposizione della Comunità europea dopo che la Soprintendenza di concerto con l'ispettorato forestale ed il distretto minerario abbia elaborato un progetto finalizzato ad una possibile utilizzazione di tale recupero (ad esempio l'area potrebbe essere adibita a laboratorio di ricerca).

Anche l'ing. Turibio ritiene che al recupero ambientale debba provvedere l'amministrazione pubblica e non il titolare di cava, perché le finalità e lo spirito del recupero sono diverse a seconda di chi lo attua.

L'ing. Trupia ribatte che qualsiasi intervento di recupero richiede l'intervento di mezzi meccanici, il cui impiego produce effetti non difformi da un'attività di cava, quindi non vede il motivo per cui a recupero non possa provvedere il titolare di cava, magari con dei progetti che ne contemplino una destinazione a fini ricreativi, visto che questa appare una soluzione auspicabile per le cave dismesse, come numerosi casi dimostrano.

Il dott. Voza facendosi portavoce dell'opinione anche degli altri membri della commissione, condivide che la cava debba essere in ogni caso recuperata e rinvia ad altra sede la discussione sulle possibilità e sui modi di recupero, considerato che la sezione P.A.U. ha fatto di un recupero di tal genere motivo di studio e di interesse.

Si prosegue il sopralluogo e salendo per la strada dei Cugni si giunge in vista della cava di estrazione SIFED e di un'altra cava, entrambe di notevole disturbo paesaggistico, per le quali appare inevitabile il recupero.

Spiega l'ing. Trupia che cava SIFED è una cava classica, coltivata a gradini, motivo per cui il comune di Noto ha imposto al titolare il progetto di recupero, e a questo proposito chiede all'arch. Santalucia, ai fini di un'azione di coordinamento, di suggerire le modalità più opportune per il recupero di tali cave.

L'arch. Santalucia ribadisce che il recupero ambientale si deve conseguire non solo con l'impianto di alberi, necessario per integrare l'area all'ambiente vegetazionale circostante, per ricucire lo strappo al mantello verde che ricopre questa parte del territorio, ma anche destinando l'area ad usi diversi per i quali si possono studiare ed approntare dei progetti.

Continuando lungo l'itinerario prestabilito si giunge nei pressi di «Cava Sture», una delle più incontaminate di questa parte della Sicilia, come si ha modo di osservare da un'escursione effettuata sul posto. Dall'alto di uno dei versanti della «cava», infatti, si ha modo di ammirare un paesaggio molto suggestivo in quanto la «cava» ha una caratteristica forma a canyon, per la specificità geologica ed il regime pluviometrico presenti in zona, ed è caratterizzata da una fitta vegetazione di macchia mediterranea, con copertura massima del suolo sul versante nord della «cava», che è più protetto dai raggi solari.

Si prosegue, quindi, verso le masserie Stallaini e Cunsena attraverso una zona totalmente integra, un paesaggio tra i più incontaminati, in quanto non vi sono tracce di insediamenti abitativi, ma solo di insediamenti agricoli. Ed ancora attraverso «Cava Campana», si oltrepassa cava Gionfriddo (GIMOTER), cava estrattiva per la quale è previsto il recupero, e si arriva in vista di Villa del Seminario, nei pressi di Canicattini Bagni, zona questa che richiede una sorveglianza attenta per i numerosi insediamenti abitativi che vi si sono impiantati.

Si tratta, come asserisce il dott. Voza, di un'area molto bella dell'entroterra che è riuscita a conservare la sua autenticità perché poco conosciuta e la cui integrità deve essere salvaguardata perché costituisce un polmone verde per l'intera provincia.

Continuando il percorso si passa attraverso il bosco di lecci di Baulì con suggestive sfumature di colori del fogliame, incuneato nel paesaggio agricolo dell'altopiano circostante, coltivato a seminativo od utilizzato a pascolo, in cui gli unici insediamenti presenti sono le vecchie masserie. Inseriti nel paesaggio agricolo, si ritrovano limitati interventi edilizi per la residenza stagionale. Attraversando la zona San Marco si oltrepassa un acquedotto fine ottocento, con vasche di decantazione, ed una zona in cui si trovano evidenti presenze archeologiche, oltre ad esemplari botanici di pregio, come platani centenari, e si prosegue costeggiando il fiume Magnisi, le cui sponde sono ricche di vegetazione ripariale, ove prevale la presenza dei pioppi.

Si giunge, infine, a Cava Grande del Cassibile, nello spiazzo che funge da belvedere da dove si può ammirare uno dei paesaggi naturali più spettacolari e più scenografici, con la vista dei laghetti e della cascatella sul fondo della cava ricco di vegetazione, e della cosiddetta «grotta dei Briganti» e degli insediamenti rupestri lungo le pareti.

La conservazione di questa area, in effetti, è già assicurata in quanto dichiarata riserva naturale, per la cui gestione è stato proposto l'affidamento all'azienda foreste demaniali della regione siciliana. Tuttavia anche la Cava Grande è stata inserita nel perimetro del vincolo paesaggistico proprio perché si mira ad un discorso unitario che rispetti la omogeneità dei territori protetti.

L'area dell'altopiano è caratterizzata dalla presenza della gariga, ricca della presenza di numerose palme nane ed altre essenze tipiche della macchia mediterranea.

Attraverso una stradella interpoderale che costeggia la «cava» si arriva ad uno slargo da cui si può osservare il laghetto che si è formato a seguito della frana verificatasi lungo una delle pareti della «cava» stessa. Proseguendo lungo questa stradella, scendendo ripidamente dall'altopiano verso la costa, incontrando Villa Tangi, una delle poche ville stile liberty ben conservate, si arriva all'innesto con la S.S. 115 e si riprende la via del ritorno verso Siracusa.

Alle ore 14, il presidente della commissione, dott. Voza, ringrazia e saluta tutti gli intervenuti al sopralluogo.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEL FIUME CASSIBILE, BOSCO DI BAULÌ, CAVA GIORGIA, CAVA STURE, CAVA DELLA CONTESSA A CONVERSIONE ED ESTENSIONE DEL VINCOLO AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE REGIONALE N. 15/1991.

Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale BB.NN.PP. di Siracusa in data 25 marzo 1998.

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 10,30 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, sita in Piazza Duomo n. 14, la commissione BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 3533/Amm. del 18 marzo 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti la commissione:

1) dott. prof. Giuseppe Voza - soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Siracusa - presidente;

2) prof. Salvatore Russo - componente;

3) ing. Gaetano Capodicasa - componente;

4) ing. Angelo Trupia - in rappresentanza del distretto minerario di Catania convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

5) ing. Domenico Turibio - in rappresentanza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, convocato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 - membro aggregato;

6) signora Lidia La Ferla - assistente amministrativo la Soprintendenza BB.CC.AA. - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, i seguenti dirigenti tecnici in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa: arch. Francesco Santalucia, direttore F.F. della Sezione P.A.U., dott.ssa A. Trigilia, arch. S. Cancemi, dott. A. Mamo, dott.ssa M. Musumeci, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere chiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza dei componenti la commissione come sopra specificati, dichiara aperta la seduta invitando la commissione a passare all'esame del seguente ordine del giorno:

delibera del vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939 della Valle del fiume Cassibile, Bosco di Baulì, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa a conversione ed estensione del vincolo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

varie ed eventuali.

Prima di procedere alla delibera del vincolo in argomento, il presidente da lettura delle relazioni tecniche che costituiscono il presupposto per la proposta di emanazione del vincolo e costituiscono parte integrante del presente verbale. Copia di tutti gli atti verrà depositata presso gli uffici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DEL FIUME CASSIBILE

L'attività di tutela delle emergenze culturali e ambientali della provincia di Siracusa, non può prescindere dall'esame di sistemi omogenei di territorio superando le tradizionali forme di tutela puntiforme o di frammentarie dimensioni.

Le linee guida del piano territoriale paesistico regionale ispirandosi ad una interpretazione innovativa del concetto di paesaggio indirizzano verso l'analisi di sistemi di elementi naturali ed antropici propri di un territorio, la cui dichiarazione di interesse pubblico per le emergenze d'interesse paesaggistico discende dall'individuazione dei valori culturali ed ambientali di un territorio oltre che dall'individuazione di alcuni elementi da considerare «invarianti» nel processo di pianificazione che ne regolerà l'uso.

A questo scopo l'attuale proposta s'inserisce in un'ottica di valorizzazione e conoscenza dei beni paesaggistici costituiti dai corsi d'acqua della nostra provincia, sistemi territoriali, quest'ultimi, legati indissolubilmente agli insediamenti antropici, nelle varie epoche della storia.

Dopo la dichiarazione di pubblico interesse (come bellezza d'insieme), dell'alta valle dell'Anapo, s'intende proporre con la presente relazione la descrizione dei principali caratteri naturalistici ed antropici di rilevante interesse paesaggistico del fiume Cassibile.

Se infatti l'Anapo riveste una rilevantissima importanza per i valori culturali ed ambientali ad esso collegati, altrettanto si può affermare per il territorio compreso nel bacino idrografico del fiume Cassibile. L'Anapo ha certo esercitato una notevolissima influenza favorendo i più lontani e importanti insediamenti antropici, ma altrettanto importanti sono i rinvenimenti e le tracce legate a corso del fiume Cassibile.

Un fiume già ricordato nel *«De rebus siculis»* di Tommaso Fazello che descrivendo la costa del siracusano, parla della «bocca del fiume Cacipari dal greco Kaciparys, chiamato poi con voce saracina Jasibli, dove si trova a distanza di un miglio dalla costa, una fortezza dal medesimo nome edificata sulla riva del fiume; ed inoltre è possibile vedere ancora lungo il suo corso «certi acquedotti grandi» che portano l'acqua di questo fiume nel paese di Gerate.

Continua il Fazello: «Questo fiume nasce da presso Palazzolo da una fonte, che si chiama Bauli, donde correndo, riceve in se l'acque della fonte d'Amillu, d'Arco, di Baiduno e di Bella e così cresciuto, piglia il nome di Manghisi e passando poi per una grandissima valle, chiamata oggi Cava Grande, cresce per cagione di altre fonti, che sono in detta valle, delle quali alcune sono atterrate, ma anticamente per via di acquedotti, si tiravano le loro acque nel paese di Siracusa e di questi acquedotti si vedono ancora oggi molte vestigia».

Da sottolineare quel «correndo», che evidenzia la grande disponibilità di acqua del fiume e la descrizione dei numerosi sistemi di derivazione attuati attraverso acquedotti che portavano l'acqua sino al paese di Siracusa,: fatto questo che, sin da epoche remote, conferma il grande sfruttamento delle acque del fiume Cassibile per gli usi civili.

Connotazione precipua del sistema fluviale del Cassibile, sia nel passato che nel presente, è data infatti dalla sue notevoli portate idriche e dall'intenso sfruttamento agricolo del suo territorio.

Fino ad epoche più recenti, quando nel 1908, la S.E.S.O. (Società per l'energia elettrica siciliana, divenuta S.G.E.S. nel 1918 ed E.N.E.L. nel 1972) costruì una centrale idroelettrica nel tratto di Cava Grande, che convoglia per intero le acque del fiume in una condotta che si sviluppa in superficie ed in galleria sul fianco destro della cava fino a bacino di carico (manufatto questo di grande interesse architettonico) e poi, tramite la condotta forzata le conduce alla centrale dopo un by-pass di 8 km.

L'alveo del fiume a partire dalla presa di derivazione E.N.E.L. sarebbe rimasto secco se non fosse per le diffuse sorgenti che rimpinguano via via il corso d'acqua a valle della stessa presa di captazione.

Oltre alla grande risorsa acqua, la cui importanza strategica è da sempre riconosciuta, vi è la grande risorsa ambientale offerta dalla conformazione morfologica a «canyon» del corso d'acqua, la cui suggestione ha motivato negli anni '80 l'istituzione della riserva naturale orientata di Cava Grande del Cassibile, il cui lunghissimo iter istitutivo è stato caratterizzato da numerosissime opposizioni contro il nuovo regime di regole e di usi controllati che l'istituzione della riserva comporta.

Questa Soprintendenza nel '91, aveva individuato un'area di notevole interesse paesaggistico, ossia il sistema di Cave Georgia. Sture e della Contessa, e l'aveva sottoposto a regime vincolistico di immodificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91. Oggi, a distanza di un quadriennio, se ne vuole riproporre la tutela ai sensi della legge n. 1497/1939, inserendola all'interno di un programma che comprenda i corsi d'acqua principali che si dirigono dall'interno radialmente verso la costa ionica, al fine di definire aree omogenee per valenze paesistiche, procedimento, questo, prioritario nell'ottica della predisposizione del piano paesistico.

Le cave Georgia, Sture e della Contessa rivestono un'importanza preminentemente naturalistica costituendo un importante biotopo per la presenza di una copertura vegetale di una tale densità e consistenza da ritenersi un vero e proprio esempio di vegetazione allo stato «climax», ossia allo stato di massimo dinamismo, evolutasi naturalmente in assenza di intervento antropico; presentano inoltre caratteri morfologici e geologici di grande interesse per le caratteristiche delle formazioni rocciose che costituiscono un'insieme scenografico di grande suggestione. Poiché questi tratti di cava altro non erano che parti dell'insieme morfologico del bacino imbrifero del Cassibile, appare opportuno inserirle all'interno di una perimetrazione di vincolo paesaggistico d'insieme che, tenendo conto delle «emergenze» naturalistiche ed antropiche presenti, ne eserciti la opportuna tutela.

Rilevante è il valore dell'area proposta per le valenze storiche in essa contenute, poiché vi si rinviene una delle più grandi necropoli della provincia; inoltre la permanenza di un antico feudo, quello del marchesato di Cassibile, che favorito dall'unitarietà del fondo, ha conservato un paesaggio agricolo tradizionale di importante significato storico ed etnoantropologico.

ASPETTI NATURALI DEL PAESAGGIO LA VEGETAZIONE

Il bosco di Baulì.

Benché la Sicilia sia un'isola fortemente antropizzata e benché vi sia un'intensa coltivazione agricola ed un'attiva pastorizia, localizzata specialmente nelle zone collinari e montuose, tuttavia è ancora possibile ritrovare alcune aree, talora abbastanza estese, interessate da formazioni naturali di tipo forestale. Si tratta ovviamente delle ultime vestigia di quella che doveva essere un tempo la copertura vegetale dell'isola. Pertanto questi sono degli esempi di vegetazione relitta di notevole importanza sotto il profilo naturalistico ed estremamente significativi per lo studio dei tipi vegetazionali, nonché per l'individuazione della loro area potenziale di distribuzione e per la ricostruzione delle serie evolutive.

In particolare il territorio siculo per la sua ubicazione geografica, geomorfologica e topografica, si presenta nel complesso come un ambiente estremamente vario ed eterogeneo sia dal punto di vista bioclimatico che geopedologico. Tutto ciò si riflette in modo particolare sulla vegetazione forestale, che si presenta abbastanza diversificata sotto il profilo fitosociologico.

Dal punto di vista geomorfologico i Monti Iblei si presentano come un vasto altipiano, più o meno ondulato, che dai 986 m di Monte Lauro degrada progressivamente verso il mare.

Il fondo delle cave è generalmente occupato da corsi d'acqua a regime fluviale o torrentizio, che decorrono radialmente rispetto a Monte Lauro.

Il clima diversificato di questo vasto territorio è caratterizzato dalla fascia costiera ad andamento climatico termomediterraneo secco e da quella collinare e submontana, ad andamento mesomediterraneo sub-umido.

Sulla base delle osservazioni effettuate da vari autori, le conoscenze sulla vegetazione di quest'area della Sicilia sono fra le più accurate, rappresentando un vasto patrimonio floristico di notevole interesse geobotanico.

Il clima riscontrato nel tratto delle sorgenti del fiume Cassibile è classificabile nella fascia mesomediterranea sub-umida e di conseguenza favorisce la vegetazione più esigente in termini edafici e di fabbisogno idrico.

Fra le varie querce, merita un cenno particolare il *Quercus ilex* che caratterizza la gran parte dei boschi presenti nelle contrade di Baulì, Velardo e S .Lucia. In Sicilia questa specie presenta caratteri marcatamente mesofili, costituendo al disotto di 1000-1100 m dei boschi più o meno puri, in genere solo sul fondo dei valloni etnei versanti settentrionali o comunque più freschi dei rilievi.

Talora leccete si instaurano nelle stazioni collinari e submontane della Sicilia limitando il loro insediamento solo a ristrette aree interessate da particolari condizioni microclimatiche.

Su substrati calcarei a quote superiori ai 1000 m le leccete costituiscono invece un tipo di vegetazione zonale, perfettamente in equilibrio con il macroclima circostante.

Nel piano collinare e montano fino a 1400 - 1500 m si rinvengono prevalentemente boschi a caducifoglie. Si tratta in genere di querceti misti dove assieme alle specie decidue, sono frammiste spesso specie sempreverdi. In alcuni di questi querceti prevalgono *Quercus virgiliana* e *Quercus amplifolia,* specie queste marcatamente termofile, le quali si rinvengono su qualunque tipo di substrato, spesso fino quasi a livello del mare.

All'interno del territorio in esame è di notevole interesse il querceto misto della sorgente Velardo che si estende per circa un chilometro, e che attribuisce alla zona, nel periodo autunnale, il tipico aspetto di un bosco appeninico.

I boschi densi e fitti di *Quercus ilex,* oggi sono localizzati soprattutto in zone accidentate e poco accessibili; tuttavia esempi di questa vegetazione sono presenti pure in aree pianeggianti o collinari all'interno di riserve di caccia.

Nell'ambito ibleo, è la lecceta di Baulì la più estesa in superficie occupata, altre estese leccete sono presenti a Montegrosso e nei tratti più impervi lungo la valle del fiume Cassibile, oltre che dell'Anapo, nonché all'interno delle Cave Sture, Georgia e della Contessa.

La lecceta di Baulì, che in passato ha avuto una conduzione a fustaia, poiché non soggetto a taglio da diversi anni sta riacquistando l'aspetto sempre più intricato e fitto tipico della specie. Si segnala purtroppo il veloce diffondersi di un patogeno che si alimenta di legno, la cui presenza potrebbe in breve tempo distruggere il patrimonio forestale delll'intero bosco di Baulì.

L'alleanza presente nel territorio considerato è quella del *Quercion ilicis,* la cui differenziazione consiste nel non comprendere specie acidofile. Pertanto la presenza di leccete basofile è stata segnalata da vari autori nella zona in esame; in particolare l'associazione segnalata è il *Doronico-Quercetum ilicis,* largamente descritta nel versante orientale ibleo.

Floristicamente è proprio la presenza del *Doronicum orientale* che differenzia l'associazione, il cui areale di distribuzione è prevalentemente compreso nell'Europa orientale, pertanto solo nel versante ionico dell'Italia è possibile rinvenire la specie.

Altre specie arboree presenti nelle leccete sopracitate sono *Quercus pubescens, Pistacia terebinthus, Phyllirea angustifolia* e *Rhamnus alaternus.*

Il sottobosco è costituito da numerosi arbusti e liane: *Rubia peregrina, Osyris alba, Pistacia lentiscus, Hedera helix, Euphorbia characias, Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Crategus monogyna, Teucrium flavium, Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius.*

Fra le specie erbacee, rappresentate soprattutto da criptofite, sono da ricordare *Cyclamen repandum, Cyclamen hederifolium, Tamus communis, Asplenium onopteris, Ranunculus neapolitanus,* ecc.

La degradazione del Doronico-Quercetum ilicis favorisce il costituirsi di una vegetazione arbustiva con marcati caratteri xerici.

Nelle condizioni migliori questa formazione ha l'aspetto di una macchia abbastanza densa, alta fino a 2-2,5 m. A causa però del disturbo antropico causato dal taglio, dal pascolo e dall'incendio, essa è sempre più di frequente, diradata.

Questa particolare macchia, che ricopre talora estese superfici, risulta caratterizzata da numerose specie termofile dell'Oleo-Ceratonion e dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni: *Prasium majus, Teucrium fruticans, Olea europea, var. sylvestris, Calicotome infesta, Euphorbia dendroides, Teucrium flavium,* ecc.

Vi sono pure *Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Asoaragus acutifolius, Rhamnus alaternus, Daphne gnidium, Smilax aspera, Euphorbia characias, Osjris alba,* ecc.

Di particolare rilievo è la presenza di *Salvia fruticosa, Phlomis fruticosa* e *Ferulago nodosa,* tipici elementi mediterraneo-orientali. Queste specie per la loro corologia e ruolo tassonomico, conferiscono una notevole peculiarietà alla vegetazione. Per quanto riguarda la loro distribuzione in Sicilia, si rileva che *Ferulago nodosa* è esclusiva del siracusano, mentre *Salvia fruticosa* è segnalata pure nel palermitano e *Phlomis fruticosa* si rinviene in gran parte dell'isola tranne che sulla fascia tirrenica.

Questa specie insieme ad *Helichrysum scandens* endemismo ibleo, permettono di differenziare una nuova associazione dell'Oleo-Ceratonion, proposta come l'associazione Salvio-Phlomidetum fruticosae.

Nelle stazioni prettamente rocciose, questa associazione si arricchisce di tipiche specie termoxerofile dei Cisto-Ericetalia, con caratteri di formazione durevole, le cui specie caratteristiche sono:

Thymus capitatus;

Erica multiflora;

Cistus incanus;

Rosmarinus officinalis.

A causa di processi di degradazione del suolo ancora più accentuati, si rinviene l'associazione Chameropo-Sarcopoterium spinosi, che costituisce una bassa gariga caratterizzata soprattutto da pulvini di *Thymus capitatus* e di *Sarcopoterium spinosum.*

L'ulteriore degrado di tale associazione favorisce la copertura ad *Ampelodesmos Mauritanicus* che riveste un ruolo fisionomicamente rilevante: grossa graminacea cespitosa, conosciuta in dialetto anche come «ligama» «disa» «tisu», che oltre a inseririsi in diversi tipi di vegetazione, ricopre spesso con dense ed estese cenosi le pendici di molti rilievi.

Queste cenosi, note comunemente con il nome di ampelodesmeti, sono il risultato di prolungati e profondi processi di degradazione che hanno portato alla progressiva diradazione fino alla totale distruzione, della vegetazione arborea od arbustiva che originariamente ricopriva gran parte del territorio siciliano.

A questa modifica del paesaggio vegetale hanno contribuito in particolare l'estendersi delle superfici coltivate, gli incendi, il pascolo, il taglio dei boschi e più recentemente l'urbanizzazione.

Pur essendo gli ampelodesmeti in massima parte degli stati di degradazione, essi si presentano, nel complesso stabili e durevoli, soprattutto a causa del ripetersi periodico di alcuni fattori antropici, quali gli incendi ed il pascolo.

Pertanto, si tratta di formazioni abbastanza diffuse ed uniformi a causa della loro resistenza agli incendi; dopo che il fuoco ha distrutto la loro parte aerea, già nella stessa stagione sono in grado di rigettare le foglie e riprendere la vegetazione prevenendo anche processi di erosione del suolo in seguito a mancanza di copertura vegetale.

La ripisilva del fiume Cassibile.

Dallo studio condotto dall'Università degli studi di Catania, a firma Brullo ed altri (1993), si evince il seguente quadro sinottico della vegetazione osservabile lungo il fiume:

Querco - fagetea.

1. Populetalia albae platanion orientalis.

I boschi ripari attualmente rari in Sicilia, si presentano nel complesso, ben tipizzati soprattutto se compresi all'interno di cave strette e profonde che hanno contribuito alla riduzioni di cause di trasformazione e degrado. La ripisilva è composta da alberi decidui ad alto fusto, legati alla presenza di suoli umidi quasi in tutto l'anno; si tratta di fanerofite estremamente specializzate, costituenti strette fasce di vegetazione che si sviluppano lungo le rive dei corsi dacqua perenni.

Le specie arboree ripali presenti sul Cassibile sono:

Salix pedicellata;

Platanus orientalis;

Salix alba;

Populus nigra;

Tamarix gallica;

Ficus carica.

Il denso ed intricato sottobosco presente è costituito da:

Rubus ulmifolius, Hypericum hircinum, Nerium oleander, Vitis vinifera, Hedera helix, Crategus monogina, Rubia perearina, Rosa sempervirens, Mirtus communis.

Fra le specie erbacee si rinvengono:

Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Symphytum tuberosum, Equisetum ramossissimum, ecc.

Questa vegetazione, localizzata su suoli alluvionali ciottolosi-limosi, in condizioni ottimali occupa una striscia larga mediamente 10-50 m abbastanza continua lungo il corso dei fiumi.

L'altezza dello strato arboreo raggiunge anche i 15 m.

L'essenza caratterizzante il corso della Cava Grande del Cassibile è il Platano (*Platanus orientalis*), il cui areale gravita principalmente sui territori del Mediterraneo nord-orientale ed ha in Sicilia il suo limite occidentale. Dimostra maggiori affinità con il platano individuato nelle formazioni ripali descritte nei territori mediterraneo-orientali che non con quelle del Mediterraneo occidentale.

Gli esemplari presenti che assumomo dimensioni impensabili per il consueto habitatus vegetativo assunto in Sicilia, che sono in gran parte secolari, attribuiscono al fiume Cassibile, dal punto di vista botanico, maggior rilievo dell'Anapo; infatti la particolare integrità dell'habitat del canyon di Cava Grande, nonché la particolare inaccessibilità all'uomo od agli animali, e soprattutto, la difficoltà da parte dei patogeni, di svilupparsi su specie perfettamente sane e vigorose, ha consentito ad oggi, l'assenza di segnalazioni di cancro colorato, ormai purtroppo ampiamente diffuso su tutti i platani dell'Anapo.

La ripisilva è strettamente connessa con i caratteri geomorfologici delle cosiddette cave, ossia con ambienti fluviali con alvei localizzati sul fondo di valli più o meno profonde e strette. l bacini dei corsi d'acqua del sistema del Cassibile appartengono a questa categoria e sono caratterizzati da una certa pendenza, per cui prevale l'azione delle acque correnti sui processi di sedimentazione dei materiali trasportati.

Queste valli, assumendo il tipico aspetto a V, sono caratterizzate dall'ombreggiamento dei versanti e da abbondanza di acqua nel suolo, creando quindi le condizioni microclimatiche nettamente più umide rispetto a territorio circostante e consentendo l'insediamento delle fitocenosi igrofile dei Populetalia albae.

In questa situazione orografica il bosco ripariale occupa tutto lo spazio golenale fluviale, lasciando poco spazio ad altre fasce di vegetazione.

Ai margini delle formazioni boschive più mesofile, in corrispondenza di stazioni particolarmente umide come quelle poste in prossimità di sorgenti o di pareti con percolamento, si rinviene una formazione affine prettamente igrofila, in cui assume un ruolo fisionomico rilevante *Dorycnium rectum.* Questa specie arbustivo-lianosa, legata ad ambienti ripali o comunque a stazioni soggette a periodiche sommersioni, risulta qui associata ad altre liane, quali *Rubus ulmifolius, Tamus communis* e *Rubia peregrina.*

Sempre dagli stessi autori sopracitati viene segnalata l'associazione Soncho-Cladietum marisci, di solito segnalata per gli ambienti lacustri costieri di Mazara del Vallo e per una piccola area palustre del litorale presso Pozzallo.

Lungo la valle del fiume Cassibile, in corrispondenza del Belvedere di Avola Antica, si osservano alcuni lembi di questa rara quanto peculiare vegetazione.

Essi sono localizzati sul fondo della cava, in prossimità di una sorgente che costituisce una piccola superficie impaludata. Caratterizza l'associazione la specie vegetale Cladium mariscus, grossa pianta elofita molto rara in Sicilia, la quale si accompagna a Sonchus maritimus.

Questo ritrovamento ha un certo interesse, essendo l'unica stazione dell'interno, nota per la Sicilia, in cui si riscontra questa associazione prettamente costiera.

Come si evince il Soncho-Caldietum marisci si sviluppa su una superficice aperta a contatto, nelle stazioni più rialzate con il Rubo-Dorycnietum erecti, mentre nei tratti sempre sommersi, ma con suolo più sottile a contatto con la nuda roccia, si insedia il Carici distansis-Schoenetum nigricantis; aspetto vegetazionale questo, abbastanza peculiare, rinvenuto nell'area interessata dall'associazione precedente, rappresentato da una cenosi ad elofite fisionomicamente caratterizzata da *Schoenus nigricans.*

Questa ciperacea cespitosa si accompagna, in genere, a *Carex distans* ed a diverse altre igrofite del Magnocaricion e dei Phragmitetea.

Sulla base dei dati di letteratura, la specie Schoenus n. tende in genere a formare dei popolamenti soprattutto in stazioni palustri costiere o, più raramente, dell'interno, dove si associa a specie con esigenze subalofile del Plantaginion crassifoliae e degli Juncetea maritimi.

Nel complesso, la vegetazione in oggetto si differenzia sostanzialmente dalle altre cenosi a *Schoenus n.* già note, sia per la sua ecologia che per la composizione floristica.

Essa viene pertanto proposta come associazione nuova, con il nome di Carici distansis-Schoenetum nigricantis, avente per differenziali *Schoenus n.* e *Carex distans.*

Si tratta di un'associazione da ascrivere al Magnocaricion, localizzata in ambienti umidi soggetti a brevi periodi di sommersione da parte di acque dolci freatiche e caratterizzati da suoli poco profondi a contatto con la nuda roccia calcarea.

Altra associazione, legata allo stillicidio di acqua dalle pareti umide e soggette spesso a temporaneo disseccamento estivo, risulta caratterizzata da diverse briofite igrofile, che formano un tappeto più o meno continuo su cui si insedia *Adiantum capillus veneris,* che caratterizza il peculiare paesaggio delle pareti rocciose .

L'associazione denominata Eucladio-Adiantemum rappresenta una vegetazione abbastanza esigente sotto il profilo edafo-microclimatico. Infatti, il prosciugamento della falda freatica, causato soprattutto dalla captazione delle acque, ne determina la sua rapida scomparsa.

Laddove poi, la superficie sia più o meno inclinata ed interessata da acque di scorrimento superficiale durante tutto l'anno, L'Eucladio-Adiantetum viene in genere sostituito dall'Adianto-Cratoneuretum commutati.

Quest'ultima associazione, caratterizzata dalla dominanza di *Cratoneuron commutatum,* cui in genere si accompagna *Adiantum*

capillus-veneris, era stata finora segnalata solo per diverse località della Sicilia centrale e settentrionale, dove è legata a stazioni molto fresche e umide.

Nell'area iblea, dove risulta abbastanza rara e localizzata, è stata osservata solo in poche stazioni ombreggiate presso la Valle dell'Anapo e del Cassibile, in situazioni microclimatiche marcatamente mesiche.

Sulle pareti ombreggiate o in incavi delle rocce, caratterizzati da abbondante percolamento di acqua, si rinviene un'associazione basifiladi tipo termofilo, legata ad elevata umidità ambientale.

Si tratta dell'Adianto-Pteridetum vittatae, vegetazione descritta da Brullo ed altri per i Peloritani, in cui un ruolo fisionomico rilevante viene assunto da *Pteris vittata,* che con le sue lunghe fronde ricopre buona parte della superficie.

Abbondante è pure Adiantum capillus-veneris, oltre ad alcune briofite quali Eucladium verticillatum e Pellia endiviifolia.

L'Adianto-Pteridetum vittatae è stato rinvenuto esclusivamente nella Cava Grande del Cassibile, dove è estremamente raro.

Non è comunque da escludere la sua presenza anche in altre cave iblee, in cui probabilmente si localizza in stazioni poco accessibili.

Fra le specie localizzate in quest'area ci sono diversi endemismi tra i quali: *Calendula suffruticosa, Myosotis humilis, Urtica rupestris.*

La Gariga.

Nelle stazioni semirupestri che orlano i bordi della cava e dei suoi affluenti è spesso frequente una gariga ricca di Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Cistus criticus, Coronilla valentina.

Si differenzia dalle altre associazioni segnalate nel Mediterraneo centrale, per la presenza di Helichrisum scadens.

Da un transect (Trigilia marzo-aprile 1997) eseguito nella zona di Cugno Mola, si rinvengono le seguenti specie caratteristiche della formazione a gariga:

Thimus capitatus;

Sarcopoterium spinosi;

Chaemerops humilis;

Rosmarinus officinalis;

Daphne sericea;

Erica carnea;

Cistus incanus;

Bupleurum fruticosum;

Foeniculum vulgare;

Asparagus communis;

Asphodelus aestivus;

Pyrus amygdalfformis;

Lathyrus clymenum;

Vicia hybrida;

Genista corsica;

Omithogalum montanum.

La flora.

Influenzata dalle vicissitudini paleogeografiche, nonché dalla notevole varietà di substrati e dalla topografia molto varia ed accidentata, le diversificate condizioni climatiche del territorio siciliano, corrispondono nel territorio, ad una ricca e differenziata presenza floristica.

Peculiare per il territorio in esame è la diffusa presenza di orchidee spontanee che contribuiscono a creare suggestione più esotica del sito ma anche la presenza più occultata, visto l'habitus tipico delle orchidee spontanee, di solito nascoste al riparo di piante d'asparago.

Il genere Ophrys è il più rappresentato, poiché ricco di forme, diffuso in prevalenza nel bacino del Mediterraneo, con circa 50 specie e sottospecie.

In genere sono piante perenni con 2 tuberi indivisi, da globulari ad ovoidali, con foglie da lanceolate a ovate, di cui le inferiori in «rosetta», le superiori più piccole e guainanti; i fiori posti nelle ascelle di bratee verdi, raccolti in una spiga lassa, in numero di 2-10, con segmenti perianziali esterni più o meno patenti, oblunghi o ovati e con gli interni più stretti e più piccoli, spesso pelosi; labello assai multiforme, simile ad un insetto, fatto apposta per garantire un interessante meccanismo biologico di trasporto del polline da un fiore all'altro.

Tab n. 1:

Elenco delle specie riscontrate (transect Trigilia marzo-aprile 1997, Cava Grande del Cassibile):

Località S. Marco.

Ophrys speculum Link ssp. Speculum - Ofride azzurra.

Delle dimensioni pari a 10-15 cm: fioritura compresa nei periodi febbraio-maggio. Segmenti esterni verdi, per lo più percorsi da due striscie bruno-viola; il superiore inclinato in avanti. Labello lungo 11-15 mm a tre lobi, con lobo centrale arrotondato, margini provvisti di peli bruni fitti e patenti, recanti a centro una chiazza glabra color blu metallico lucente, orlata di giallo.

Ophrys lutea (Gouan) Cav. - Ofride gialla.

Delle dimensioni pari a 7-30 cm; fioritura compresa fra febbraio-giugno. Segmenti esterni verdi-oliva; il superiore ricurvo in avanti, labello tondeggiante o oblungo, a tre lobi, papilloso, bruno con specchio grigio-blu, margine giallo, glabro, largo 2-3 mm.

Serapias vomeracea (Burm) - Serapide maggiore.

Serapide maggiore.

Delle dimensioni 10-55 cm; fioritura compresa da aprile a giugno; 4-9 foglie appuntite, da lineari a lanceolate le due superiori sfumate in bruno-viola al pari delle brattee dei fiori: infiorescenza composta da 3-10 fiori dalle grosse dimensioni. Brattee assai più lunghe dell'elmo formato da 5 segmenti petaloidi, rivolto verso l'alto. Porzione anteriore del labello brunastro-violacea, densamente e lungamente pelosa nel punto di inserzione.

Orchis papilionacea L - Orchide a farfalla.

Delle dimensioni di 20-40 cm, firoritura da febbario a maggio; pianta perenne erbacea. Foglie in numero di 6-10, ammassate alla base, strattamente lanceolate, erette non maculate, le superiori guainanti fin sotto l'infiorescenza. Infiorescenza dalla forma ovoidale, a 3-15 fiori, con bratte spesso purpuree, lunghe come gli ovari.

Segmeti del perianzio bruno-purpurei con nervature scure. Labello a ventaglio intero con margine ondulato di colore bianco ma più spesso roseo o rosso carminio, spesso segnato da un motivo rosso scuro.

Località Avola antica.

Oprys fusca Link ssp.fusca - Ofride scura.

Delle dimensioni di 10-40 cm; fioritura da marzo a maggio. Segmenti esterni molto larghi, verde giallognoli. Labello oblungo, misurante 13-23 mm, trilobato, color rosso-bruno, scuro con stretto margine giallo, rivestito di pelo vellutato; lo specchio diviso in due parti, è grigio-blu o blu-viola.

Orchis italica - Omini nudi Poir.

Delle dimensioni 20-40 cm; firoitura da marzo a maggio, pianta perenne erbacea. Con 5-8 foglie, la maggior parte ammassate a «rosetta» alla base; infiorescenza ovoidale lunga 3,5-6,5 cm, densa fiorente dal basso verso l'alto. Brattee percorse da una nervatura, membranose.

Segmenti dal perianzio rosa con striscie più scure appuntiti unilaterali formanti un elmo. Labello 12-16 mm di colore rosa o bianco, con punti rossi profondamente trilobato; il lobo mediano diviso a sua volta e tra i due segmenti un dentino appuntito e prolungato. Tutti i segmenti del labello sono linaeri ed appuntiti; sperone sottile, rivolto verso il basso, lungo circa la metà dell'ovario.

I biotopi.

I biotopi, interpetrati come siti complessi in cui coesistono rilevanti elementi del paesaggio fra loro integrati, quali geomorfologia, presenza di flora, fauna e vegetazione di particolare interesse, specie se endemica ovvero specie in via di estinzione, sono oggetto di misure di tutela specifiche, che preservano la loro peculiarietà, dinamica evolutiva e rappresentatività.

L'individuazione dei biotopi inserita nelle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, riguarda i siti di Manghisi, Cava Grande del Cassibile, Cave Sture, Georgia e della Contessa.

Infatti per motivazioni differenti si individuano all'interno del sistema territoriale del fiume Cassibile, tre aree, all'interno delle quali risultano prevalenti gli aspetti faunistici, nel caso del Manghisi, biotopo classificato omogeneo, per la presenza di rapaci diurni e notturni, già vincolato ai sensi della legge n. 431/1985, art. 1 l.c).

Inoltre, per gli aspetti della vegetazione naturale, il biotopo risulta identificato come importante stazione di scerofille sempreverdi.

Il biotopo del Cava Grande del Cassibile, dichiarato già dal 1988 riserva naturale orientata, per la complessità di elementi sia geomorfologici, che floristici e vegetazionali, costituisce un habitat di foresta di ripisilva a salici e platani; è infatti importante stazione di ripisilva a *Platanus orientalis* con presenza di esemplari imponenti del diametro di m 1,50.

Ed infine il biotopo di Cave Sture, Georgia e della Contessa, cave di notevolissimo interesse geomorfologico, con presenza di macchie di sclerofille sempreverdi, aspetti delle formazioni di ripisilva, attualmente sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91.

Dalla ricognizione dei siti eseguita si rileva il mantenimento dei valori peculiari che ne hanno determinato la perimetrazione e che vengono riportati nella presente proposta di vincolo in quanto elementi «invarianti» per la futura pianificazione paesistica.

ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, IDROGEOLOGICI

L'area interessata dalla proposta di vincolo in questione costituisce una parte del margine sud orientale dell'Altopiano Ibleo ed è caratterizzata da una morfologia ad ampi terrazzi solcati da profonde incisioni fluviali («cave») nel suo settore orientale e da una fitta e più superficiale gerarchizzazione dei corsi d'acqua nel suo tratto di monte, ad Ovest.

Il paesaggio che ne deriva, già individuato ed ampiamente illustrato nelle «Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale», è quello tipico dell'Altopiano Ibleo e risulta quì corredato di *componenti primarie (strutturanti)* riconducibili principalmente alle voci «l» ed «m» delle suddette Linee Guida (aste fluviali principali e rami fluviali secondari), subordinatamente alla voce «a» («costa»); occorre inoltre segnalare, anche se ciò non risulterebbe di stretta competenza di questa Soprintendenza, la presenza di *componenti secondarie (caratterizzanti),* riconduci bili alle voci «b» (pianure) e «g» (convergenze e focalizzazioni). Le particolarità naturalistiche (grotte, inghiottitoi, sorgenti, ecc.), che verranno di seguito illustrate, costituiscono certamente elementi di *qualificazione (componenti terziarie)* dell'area oggetto della presente proposta di vincolo, della quale essa risulta particolarmente ricca.

Fra i numerosi riferimenti bibliografici ai quali si è attinto, fra cui opere di viaggiatori, di naturalisti e di studiosi in genere, risulta essere specifica la pubblicazione di Giuseppe Cugno titolata *«Cava grande del Cassibile»* ed edita a cura dell'Ente Fauna Siciliana nel 1993, in quanto caratterizza in modo esauriente la suddetta cava nel contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, fornendo, fra l'altro, utili informazioni di carattere naturalistico generale.

Analizzando gli eventi morfogenetici che hanno prodotto la configurazione orografica attuale, occorre illustrare preliminarmente la successione litostratigrafica dei luoghi, che prevede la presenza in basso di un'Alternanza Calcareo - Marnosa dello spessore di circa 150 metri seguita, in alto, da potenti banchi di Calcareniti biancogiallastre (Formazione Palazzolo), spesse anch'esse circa 150 metri, risalenti al Serravalliano-Tortoniano, coronate dai Calcari ad Alghe della Formazione Monti Climiti (Membro dei Calcari di Siracusa), potenti 100 metri. Un discontinuo banco di Calcareniti bianco giallastre fossilifere testimonia un'ingressione marina nel Pleistocene inferiore, mentre la coltre alluvionale diffusa nella spianata che degrada verso mare è il prodotto della sedimentazione combinata fra i vari corsi d'acqua che qui pervengono da monte e l'attività modellatrice del mare.

La successione litologica sopra citata, prevalentemente lapidea, è stata interessata, dal Miocene al Pleistocene, da episodi tettonici particolarmente intensi (soprattutto durante il Pleistocene) che hanno determinato la frammentazione dell'ammasso roccioso secondo le principali linee di rottura crostale, che risultavano qui avere una componente principale orientata NW-SE e, subordinatamente NE-SW. Su tali direttive si sono impostate, in quanto aree di particolare erodibilità, sia le principali aste fluviali della zona (NW-SE) che la linea di costa (NE-SW), migrata progressivamente dall'entroterra verso mare attraverso un'alternarsi di oscillazioni marine legate ai periodi glaciali-interglaciali medio-Pleistocenici (ne sono testimonianza antiche linee di battente, gradini morfologici e fori di litofagi che oggi si ritrovano a ridosso della paleofalesia che rappresenta il margine ibleo). È il caso di citare la Grotta Spinagallo quale testimonianza di antichi ingrottamenti costieri abitati da macrofauna pleistocenica costituita da elefanti nani (*«Elephas melitensis»; «Elephas falconeri»*), volpi, uccelli, ecc. (Accordi et.alii, 1959).

Prodotto geomorfologico dei suddetti processi è un allineamento (NW-SE) dei principali corsi d'acqua (Sistema Fiume Magnisi-Cassibile, Cava della Contessa, parte di monte di Cava Sture, Cavadonna, solo per fare qualche esempio) intersecato da un sistema secondario di affluenti ad andamento NE-SW (Cava Buongiorno, Cava Putrisino, area di valle di Cava Sture, Valle Olivella, ecc.) e dalla linea di costa attuale ed antica.

Il paesaggio che ne deriva risulta essere molto suggestivo, in quanto i processi erosivi fluviali si sono spinti nel tempo fino a produrre veri e propri «Canyons», con profonde gole in molti casi del tutto inaccessibili e pareti a picco di altezza complessiva dell'ordine delle centinaia di metri, come nella Cavagrande del Cassibile, dove il dislivello fra il ciglio della cava ed il fondovalle raggiunge i 300 metri, ma anche a Cava Sture o a Cava Campana o nel tratto terminale di Cava della Contessa, dove il dislivello è minore, ma l'effetto scenografico non è certamente da meno. Una morfologia così articolata ha dato luogo alla creazione di nicchie ecologiche del tutto indipendenti dal resto del territorio, con un microclima, una vegetazione ed una fauna rimasti immutati nel tempo in uno degli ambienti più integri della Sicilia.

Volendo fornire sintetici cenni sull'idrogeologia della zona, occorre dire che quasi tutto il settore orientale dell'Altopiano Ibleo è costituito geologicamente da terreni carbonatici spesso intensamente fratturati, che consentono la rapida infiltrazione delle acque piovane e l'instaurarsi di numerose falde idriche all'interno di un «acquifero» di vaste proporzioni.

La particolare ricchezza d'acqua della zona è testimoniata dall'abbondanza sia di incisioni fluviali a regime permanente (Sistema del Fiume Magnisi-Cassibile, Cavadonna, ecc.) che dalla frequenza di manifestazioni sorgentizie, oltre che dalla particolare densità di cavità carsiche, molte delle quali ancora in attività.

Alcune di queste sorgenti, già conosciute in passato, sono state captate ed utilizzate; altre hanno ancora oggi una propria denominazione, come *Fontana Velardo* e *Fontana Saracena* per restare nell'ambito del Fiume Magnisi, mentre un gran numero ne viene segnalato dal Cugno lungo la gola del Cassibile e difficilmente accessibili.

Sempre lungo le aste fluviali molto incise (Cavagrande del Cassibile, Cava Sture, Cava Campana, ecc.) è possibile osservare le cosiddette «Marmitte dei Giganti», scavernamenti di forma semisferica prodotti dall'azione erosiva dei ciottoli trasportati dall'acqua con moto vorticoso.

Nel contesto tettonico ed idrogeologico sopra descritto, è risultato particolarmente favorevole, già in epoca Plio-pleistocenica, lo svilupparsi di un reticolo carsico fra i più articolati e ricchi della Sicilia, come prodotto dell'infiltrazione delle abbondanti acque meteoriche dei periodi interglaciali all'interno dell'ammasso carbonatico, attraverso il complesso sistema di linee di frattura che si andavano producendo in quel periodo, come già detto.

Gran parte delle cavità carsiche della zona è stata oggi censita e mappata dai vari gruppi speleologici operanti nella Sicilia Orientale ed è stato per l'occasione consultato l'elenco catastale delle grotte della provincia di Siracusa curato dal Centro Speleologico Etneo ed aggiornato al dicembre 1990, che ha fornito dati relativi alle grotte che di seguito vengono così elencate: la grotta *Monello* o *Perciata,* che, ricchissima di stalattiti, stalagmiti, colonne, vele e svariate forme carsiche, presenta uno sviluppo di circa 200 metri ed un dislivello massimo di 32 metri dal p.c.; già oggetto di perimetrazione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che l'ha inserita nel Piano Regionale Parchi e Riserve, presenta uno sviluppo non del tutto ancora noto ma certamente più ampio di quello rilevato; la già citata *Spinagallo,* ricca di fauna Pleistocenica, la *Quartararo,* la *Giovanna,* la *Chiusazza,* con uno sviluppo di 190 metri circa e due accessi la *Genovesi I* e la *Genovesi II,* la grotta del *Conzo,* tutte di interesse archeologico, la *Grotta della Bomba* ed il gruppo di grotte denominate *Moscasanti,* nell'omonima località.

Della Grotta *dei Briganti,* sita lungo la Cavagrande del Cassibile e ben visibile nella zona dei «laghetti», si fa altresì menzione in un pieghevole illustrativo curato dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa.

Le restanti, mappate nell'allegata carta tematica (Tav. 2) e concentrate soprattutto in Contrada S. Marco, sono state ubicate sulla scorta della consultazione della «Carta della vulnerabilità delle falde idriche» curata dall'istituto di Scienze della Terra dell'Università di Catania e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ed in parte verificate di presenza. La grotta di *S. Lucia,* ubicata nell'omonima contrada e compresa all'interno dei sito archeologico di S. Lucia di Mendola, presenta un accesso a pozzo piuttosto profondo, oggi cautelativamente chiuso con grate.

Oltre alle grotte sono presenti numerosi inghiottitoi, quasi tutti ancora attivi, molti non conosciuti né mappati, alcuni dei quali individuabili poiché determinano l'improvviso impoverimento, o talora la scomparsa, della portata dei corsi d'acqua; il più noto si trova sul tratto terminale della Cavagrande del Cassibile, e probabilmente contribuisce ad alimentare le numerose sorgenti sottomarine diffuse lungo la costa da Fontane Bianche al Lido di Avola; altro inghiottitoio è stato scoperto di recente in occasione di sopralluoghi effettuati a Cava Giorgia, nei suo tratto terminale, ed è venuto alla luce a seguito dell'asportazione, a carico di ignoti, del materasso alluvionale dei torrente che ha messo a nudo il substrato calcareo della valle; le considerevoli dimensioni (presenta un diametro di un metro circa) consentono sicuramente l'abbattimento della portata del torrente, anche nelle fasi di piena.

Per concludere, è il caso di segnalare una particolare forma carsica che si trova fra Contrada della Contessa e C. da Olivella, lungo il tratto dove il Vallone Olivella si apre sulla pianura sottostante; si tratta di una grossa voragine del diametro di 40 metri circa della profondità stimata intorno ai 15 metri, che accoglie interamente le acque del suddetto Vallone convogliandole in un inghiottitoio al suo interno e restituendole diverse centinaia di metri più a valle. Considerato che non sono state trovate citazioni bibliografiche del fenomeno, alla luce dei primi sopralluoghi effettuati, la forma è riconducibile probabilmente a ciò che resta di un'ampia grotta alla quale è franato in passato il tetto, verosimilmente piuttosto sottile e che recepisce, ora come allora, le acque del Vallone Olivella.

ASPETTI ANTROPICI DEL PAESAGGIO

I siti archeologici.

L'area perimetrata per la proposta di vincolo del Fiume Cassibile comprende numerosi siti archeologici di varie epoche, da età preistorica ad età medievale. In particolare sono di età preistorica: gli insediamenti in grotta di Spinagallo (anche importante deposito paleontologico), Giovanna, Monello e Chiusazza questi ultimi importanti sotto il profilo delle frequentazioni durante l'età dei metalli) e le tombe a grotticella artificiale dell'Età del Bronzo di Orto Stallaini. Piano Milo, Case Valvo, Cava Palumbo, Manghisi, Case Judica, Mezzo Gregorio, Baulì e Deddera. La più importante di queste necropoli è quella detta del Cassibile, di scenografica bellezza, ubicata sui Cugni: Mola e Serrapalazzo, che fiancheggiano il corso del fiume Cassibile nel tratto in cui si immette nella pianura e che si estende fino a Cugno Croce. È per estensione, con le oltre 2000 tombe, oggetto di indagini da parte di P. Orsi nel 1897 e nel 1923, la più grande necropoli protostorica siciliana dopo Pantalica.

Si inquadra cronologicamente nell'Età del Bronzo Finale (1050-850 a C.), ma esistono testimonianze di vita dall'Età del Bronzo Tardo all'Età del Ferro II.

Sono invece di età greca alcuni interessanti insediamenti siti lungo corsi fluviali nell'altopiano, soprattutto ai margini dello stesso presso le cave o lungo le antiche vie di collegamento, tra questi insediamenti si ricordano Punta Gallina, Feliciazzo, Pianette, Mezzo Gregorio, Testa dell'Acqua e Aguglia. Le testimonianze di età romana e bizantina sono piuttosto abbondanti in questo territorio e in particolare nei siti di Monte d'Oro, Stradicò, Giordano, Cava Miranda, Casa Romano, Cugno Lupo, Cava Petracca, Cava Secca, Ciaramiro, Guardioli, Santalania, Canzeria, Acquedotto Nettuno, Mezzo Gregorio, Stallaini, Baulì, Cozzo Tondo, Cinque Porte, Pianette, S. Lucia di Mendola, S. Marco, Saraceni, Cava Putrisino. In molti di essi sono comprese necropoli rupestri di età tardo/antica caratterizzata da piccoli ipogei catacombali e loculi di tipo siculo/bizantino. Ma non mancano i complessi rupestri abitati di età alto medievale che mostrano chiari segni di riutilizzo in più fasi. Nell'area della Cava Grande, in modo particolare, sono la c.d. «Grotta dei Briganti», che appare «incastonata» nel versante nord e, nel versante sud, l'insediamento dei Ddieri (dal nome di origine araba), dislocato in più piani collegati con stretti cunicoli che superano il grande dislivello. È dall'emergere *sub divo* di questi insediamenti, che sarebbe sorto l'abitato medievale di Avola Vecchia.

Le presenze medievali sono soprattutto attestate nella zona occidentale del territorio, nel comune di Noto. Si ricordano soprattutto gli abitati rupestri dei Ddieri di Baulì e i complessi di c/da Pianette e S. Lucia di Mendola.

Tutti questi siti archeologici, con i resti sparsi nell'altopiano e i monumenti o complessi ipogeici rupestri documentati soprattutto lungo le Cave, arricchiscono le valenze storiche e paesaggistiche di questo territorio, che per tutta l'età greco/romana e medievale è caratterizzato quindi da un insediamento sparso, per lo più legato alle attività agricole dell'altopiano, così come testimoniano una serie di manufatti, quali macine, frantoi, condutture idriche scavate nella roccia e pozzi.

CENNI STORICI DEL FEUDO DI BAULÌ E DEL MARCHESATO DI CASSIBILE (EX FEUDO)

La storia di questo territorio e delle sue acque è in gran parte legata alle vicende di due grandi feudi: quello di Baulì e quello del marchesato (ex feudo) di Cassibile.

Dell'ex feudo di Baulì, confinante con S. Maria dell'Arco e S. Lucia si hanno notizie a partire dal 1392; infatti a partire da quell'anno il feudo risulta intestato a Giaimo di Alagona; la successione del titolo di feudatario, passò nel 1392 a Rainaldo Landolina. Nel 1517 risulta intestato alla Belladama Alagona, Baronessa di Leonforte, fino all'anno 1527 durante il quale viene attribuito a Giovanni Branciforte.

Le prime notizie sull'istituzione del vasto feudo di Cassibile risalgono ai tempi di Re Martino d'Aragona il quale concesse a Giacomo D'Ariccio, la baronia di Cassibile.

Re Martino il giovane concesse al barone di queste terre la proprietà delle acque dell'omonimo fiume.

Altri feudatari succedutesi al D'Ariccio furono i Branciforte, principi di Butera ed in ultimo la famiglia Loffredo, già baroni di Cassibile.

Nel 1797 il Re delle due Sicilie, Ferdinando di Borbone, concesse a Silvestro Loffredo il titolo di marchese del feudo di Cassibile.

In tempi recenti, fra il 1908 ed il 1974, marchesa del feudo di Cassibile fu Maria Emanuela Pulejo; attuale discendente è il marchese Silvestro F. Gutkowski Pulejo Loffredo; attualmente l'ex feudo, nella zona pianeggiante, si estende all'incirca fra il fiume e la frazione di Cassibile, mentre sulle colline iblee confina con il territorio comunale di Noto.

Alcune fra le località comprese in questo marchesato sono Cugno Zagaria, Cugni di Cassaro, Cugni di Mola, Muraglia, Cozzo Spineta, Cugni di Ragusa, Valle di mare, Fontane Bianche, Stradicò, 50 salme, 22 salme, 30 salme. Questi ultimi appezzamenti corrispondono per l'esattezza al numero delle salme indicate nella denominazione; tali superfici agrarie sono diventate nel tempo, veri e propri toponimi.

Questa estensione di proprietà del feudo è attualmente di poco inferiore rispetto alle dimensioni del passato, comprendendo ancor'oggi le località sopracitate. In particolare la zona interessata dalla Cava Grande del Cassibile, in C.da Stradicò, di proprietà del Marchese, ha un'estensione pari a circa 800 ettari e provvede al soddisfacimento delle esigenze idriche del fondo attraverso le acque derivate dal fiume Cassibile, regolarmente concesse dagli organi competenti in quantità pari a circa 478 l/s per irrigare circa 600 ha di superficie.

Il prelievo dell'acqua avviene per la massima parte allo scarico della condotta della centrale idroelettrica E.N.E.L. di Cassibile che, attraversando una fitta rete di canalizzazioni, provvede all'irrigazione del fondo.

All'interno della contrada Stradicò sorge il borgo di Cassibile oltre a numerosi fabbricati rurali sparsi nel fondo che comprendono alloggi per i contadini, stalle, magazzini, depositi vari ecc. ancora in uso ed in buono stato conservativo, quasi tutti forniti di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana; vi è inoltre una notevole viabilità interna costituita da una serie di stradelle poderali a fondo naturale, che attraversano il fondo in tutte le direzioni.

Il fondo si presenta per la gran parte, come una grande proprietà latifondistica condotta direttamente dal proprietario in economia diretta con figure di salariati, ad eccezione di alcuni tratti di agrumeto, e di ortaggi, condotti a mezzadria o in affitto.

Inoltre i numerosi allevamenti zootecnici presenti, in particolare il mantenimento di un notevole numero di capi di bovini, bufali, equini, pecore e capre, il cui latte viene caseificato nella stessa azienda per la produzione e la vendita, accentuano il carattere di azienda agricola di tipo tradizionale, nella quale la gestione dell'attività agricola segue solo parzialmente i ritmi intensivi imposti dalla competizione del mercato. Pertanto grazie a questo tipo di conduzione, il territorio agricolo ha mantenuto nel tempo gli elementi del paesaggio agrario tipici della zona, oggi quasi del tutto integri, avendo conservato gran parte dell'immagine che doveva avere nel secolo scorso.

L'agricoltura.

Se la tipica conformazione delle cave, a forma di canyon inaccessibili, è habitat ideale per la flora e la fauna proprie del nostro territorio, i grandi altipiani e le pianure che si estendono ai piedi del rilievo sono caratterizzati dal paesaggio agricolo tipico del siracusano, ossia, per la maggior parte, paesaggio di mandorli, carrubi ed ulivi, la cui estensione è di frequente limitata da muri a secco a confine dei lotti fondiari.

Questo paesaggio tradizionale, ancora integro e scevro da tentativi di intensivazione ovvero di sfruttamento del territorio, presenta caratteri di omogeneità ed integrità, anche per l'appartenenza ad un unico proprietario: un marchesato che ha mantenuto il paesaggio agricolo del secolo scorso, conservandolo ad oggi quasi del tutto inalterato.

Territorio questo, che si potrebbe idoneamente definire come «terra dell'olio e del mandorlo ovvero paesaggio dell'olio»; definizioni queste descrittive del carattere e delle peculiarietà strutturali e paesistiche di una zona produttiva rinomata del siracusano.

Il territorio dell'ex marchesato rappresenta ancora, uno straordinario coacervo di «natura addomesticata», cultura e costumi sociali locali, creato nell'arco di secoli di storia, sulla scorta di un clima particolarmente mite, di un territorio fertile e della cultura latifondistica dei proprietari.

La stessa toponomastica mantenutasi nella zona, rievoca antichi usi agricoli di misura delle proprietà fondiarie locali.

Una produzione di qualità, quella olivicola, mandorlicola e casearia, che meriterebbe il marchio di riconoscimento d'origine controllata, poiché in gran parte ottenuta con tecniche agricole e conduzione aziendale tradizionali ed a basso impatto ambientale.

La stessa coesistenza di colture promiscue a carrubbi, mandorli e olivi, presente in gran parte in C.da Stradicò, contraddistingue il paesaggio agricolo tradizionale, delle nostre zone.

Prendendo a prestito un'espressione del filosofo tedesco T. W. Adorno in «Paysage», si potrebbe dire che questo paesaggio ha un'evidente «espressività», attribuitagli proprio dall'azione dell'uomo.

Ciò riguarda soprattutto le strade; la fitta rete di percorsi poderali che segnano spesso i passaggi di vegetazione, sentieri che s'intersecano sulla pianura e ordinano la campagna che, anziché risultarne sconvolta, assecondano la visuale, «formano» il territorio.

Pur essendo un paesaggio artificiale, è la fisionomia variegata e mai uniforme delle colture che fa la differenza fra il paesaggio naturale ed il paesaggio agrario; inteso quest'ultimo come risultato di un'azione concertata sulla natura, dove nel primo prevale la vegetazione spontanea, mentre nel secondo si hanno soltanto quelle piante che l'uomo, ritiene utile coltivare. Le piante agrarie presenti appartengono al biotopo endemico di questo territorio, (Oleo-Ceratonion, associazione dell'olivo e carrubo), sono presenti da tempi immemorabili, e ne impostano il tipico assetto paesaggistico ed ambientale.

Una natura questa, evoluta secondo processi antropici qualificanti; la presenza frequente dei lunghi filari rettilinei e parallelli delle colture arboree, appaiono come «irretire» e «innervare» il terreno.

Il palinsesto riformato lascia intravedere le antiche vestigia dell'ordine pregresso, nelle fasce marginali, di bordo, lungo le incisioni fluviali, dove il disegno geometrico e compatto degli appezzamenti si sfrangia e cede il passo al libero sviluppo della gariga e dei boschi di leccio; oppure si ritrova nelle sagome imponenti dei grandi alberi secolari residui preservati nei lembi interstiziali a sparsi in mezzo alle piantagioni, che spiccano visivamente come elementi focali, conferendo forza e contrasto cromatico al monotono e livellato paesaggio agreste, custodi simbolici della intima identità e memoria ancestrale del luogo.

Sono però i filari, le strade, le saie, i muri a secco, la forma dei corsi d'acqua, che costituiscono la trama e l'intelaiatura fondamentale del paesaggio.

Essi impongono al sostrato topografico, un ordine architettonico minimale, una fitta griglia di coordinate cartesiane tangibilmente determinate che misurano esattamente lo spazio aperto dei campi e ne formalizzano e descrivono il regime d'uso, divenendo riflesso o impronta concreta, nel paesaggio, di realtà profonde e generali d'ordine fisico e soprattutto d'ordine storico, sociale ed economico.

Le cicliche, stagionali o contigenti mutazioni o alterazioni sia dimensionali che di colore del materiale organico, rappresentano poi una sorta di orologio o calendario biologico che trasferisce ed incorpora nei caratteri percettivi del paesaggio la variabile temporale, legata alla naturale fisiologia delle piante e delle colture, quanto alle fasi ed alla programmazione delle attività agricole e delle lavorazioni.

Le campagne «belle» e produttive sono di solito, anche sane, nel senso che le componenti naturali ed antropiche del paesaggio hanno trovato un efficiente ed equilibrato rapporto che ne permette l'autosostentamento.

Laddove invece non si realizzano queste condizioni, poiché le tecniche colturali utilizzate non sono rispettose dell'ambiente, diventa compito delle istituzioni pubbliche, provvedere al loro controllo e riequilibrio.

ARCHITETTURA RURALE E TERRITORIO

Nel corso degli ultimi anni si deve registrare un crescente interesse per la problematica attinente alla tutela del patrimonio ambientale ed architettonico esistente al di fuori dei centri urbani. La campagna con i suoi insediamenti e il paesaggio agrario, sono divenuti temi di dibattito culturale ed economico, affiancandosi a quello, ormai da tempo entrato a far parte delle grandi tematiche ambientaliste, della tutela e salvaguardia dei centri storici.

Infatti, se la necessità della protezione dei centri storici è nata dalla consapevolezza acquisita anche a livello di coscienza collettiva che tali centri rappresentano documenti di pietra dei valori della civiltà dell'uomo, come conseguenza diretta ne è scaturito che, evidentemente testimonianze e tracce della formazione e della crescita ditale civiltà sono egualmente presenti nella campagna e nei suoi insediamenti; essendo pertanto il territorio extra urbano nient'altro che il «negativo» della civiltà urbana.

Se le preoccupazioni attuali derivano dallo stato in cui oggi versa il patrimonio rurale (e per patrimonio rurale intendiamo la totale consistenza costituita da patrimonio architettonico e produttivo) risulta evidente che ogni indagine volta ad esaminare il problema ed eventualmente a poter configurare cause ed interventi, deve, alla luce di quanto detto più sopra, essere orientata alla determinazione e alla conoscenza del rapporto intercorrente tra città e campagna. In seguito alla definizione di tale rapporto e delle variazioni storiche che ha subito nel tempo si può infatti definire lo sviluppo evolutivo della civiltà stessa.

Il rapporto città - campagna.

Con l'avvento dell'economia industriale il rapporto città - campagna varia, dopo aver costituito sempre, nel corso della storia, una costante nello sviluppo dell'insediamento umano. Infatti, fino alla rivoluzione industriale la città dipende strettamente, per il suo esistere, dalla campagna: non esiste contrapposizione fra questi due sistemi, ma vi è piuttosto integrazione e complementarità.

Ma in questo rapporto due gravi limiti continuavano ad essere sempre e comunque presenti: la consistenza della popolazione urbana non poteva superare una data proporzione della popolazione totale, e le città non potevano superare determinate dimensioni dal punto di vista demografico. Questi due limiti sono infatti essenzialmente la conseguenza diretta della consistenza relativa dell'eccedente agricolo. In altre parole l'interazione città - campagna si fissava e si determinava, in una equivalenza esatta, nel rapporto tra consistenza relativa della popolazione urbana ed eccedente agricolo. Tale rapporto varierà decisamente, perdendo di proporzionalità grazie ai progressi produttivi e di rendita consentiti dalla rivoluzione agricola e dall'applicazione dei metodi industriali all'agricoltura. Inoltre la facilità dei trasporti e il ribasso conseguenziale dei costi, affiancandosi all'aumentata produzione, consentono a questo punto un incremento dalla popolazione urbana e l'aumento dimensionale della città. Pertanto la rottura dell'equilibrio città - campagna, ha determinato il sopravvenuto collasso della società rurale e delle sue espressioni *(da «Indagini dalla memoria» Mostra fotografica di Giuditta Conigliaro Santini - Italia Nostra Sezione di Siracusa).*

Processi di trasformazione del paesaggio antropizzato.

Gli aspetti della campagna siracusana si colgono nella lettura delle variazioni fisiche e produttive avvenute nel tempo. Nonostante gli sconvolgimenti di quest'ultimi anni causati dall'aumento della rete viaria, dall'abbandono delle dimore rurali, dall'insediamento delle industrie, gli elementi cartografici mostrano ancora tracce dell'assetto agricolo e paesaggistico dei secoli scorsi.

Alla costruzione del paesaggio altamente umanizzato hanno interagito fattori geografici, storici, antropologici e sociali, tra cui la ricchezza delle acque, un tempo superficiali, l'antichissima colonizzazione del territorio, il tipo delle coltivazioni, la struttura fondiaria, la rete stradale, le incursioni barbaresche.

Feudi antichi, capitali e dignità ecclesiastiche concesse segnarono il ripopolamento delle campagne di tutto il circondario siracusano cui seguirono un'ampia bonifica dei terreni incolti, la costruzione di masserie, ville e la restaurazione di antiche chiesette campestri (da *Urbanistica rurale «La masseria» di Annalena Guidi*). Lo sviluppo delle ville e delle fattorie nel territorio siracusano e ibleo subisce una battuta di arresto con il disastroso terremoto del 1693.

La ricostruzione, impegnò per circa un secolo sia i feudatari che i religiosi e la gente comune, fece concentrare ogni tipo di interesse verso il ripristino di un assetto politico ed economico, nonché verso la ricostruzione di quegli equilibri urbani che prima del sisma erano garantiti da marcati confini di proprietà. Quando le proprietà urbane, in special modo nelle città demaniali, raggiunsero nei confini e nelle strutture quel grado di sicurezza che già caratterizzava i possedimenti prima del terremoto, il ceto nobiliare rivolse la sua attenzione alla edificazione extra - moenia.

I lunghi anni di abbandono non consentirono di recuperare parti strutturali dei complessi architettonici precedenti. L'unico recupero possibile fu in certi casi quello relativo al ripristino dell'impianto planimetrico. Per il resto l'architettura ebbe un volto nuovo e, dove i segni precedenti erano totalmente cancellati, si realizzarono nuovi modelli architettonici.

La tipologia rimase immutata e ciò a conferma del fatto che l'impianto della fattoria fortificata anche nell'età tardo-barocca era un modello funzionale rispondente alle esigenze della nuova nobiltà.

Lo stile degli edifici fu rigido e severo e solo in rari casi accolse lo spirito libero settecentesco.

L'ondata costruttiva delle fattorie e delle ville fu particolarmente intensa dagli inizi del sec. XIX fino al 1880 circa. In tale periodo l'altopiano acrense, la valle dell'Anapo, i feudi di S. Alfano, Bibbia, Braida ecc., ritornarono a popolarsi come nel Seicento e l'architettura degli insediamenti fortificati vi fiorì in maniera cospicua *(da «Decadenza funzionale e fatiscenza strutturale delle fattorie fortificate dell'alto piano ibleo» di Paolo Giansiracusa).*

Caratteristiche tipologiche dell'edilizia rurale.

Le Linee Guida del Piano Paesistico Regionale individua come elementi connotanti il paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale ovvero costiero e marinaro, i così detti «beni isolati», costituiti da una molteplicità di manufatti di tipo civile, religioso, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive.

Tra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento la classe borghese siciliana costruisce dimore di villeggiatura, meno rappresentative, più piccole ma più funzionali, «più adatte, in definitiva, ad uno stile di vita comoda, senza eccessi di spazi e di volumi», rispetto alle grandi ville settecentesche.

Questo tipo di ville e villini, spesso caratterizzati dallo stile liberty, si ritrova sparso in tutto il territorio, in prossimità dei grandi centri lungo la costa, o, nell'interno, in località panoramiche privilegiate.

Nell'area interessata alla proposta di vincolo numerose emergenze storiche sono ancora oggi presenti, caseggiati, masserie, ville, edicole votive, mulini ecc., si alternano a paesaggi ora pianeggianti, ora scoscesi, non sovrapponendosi l'uno con l'altro, bensì integrandosi tra di loro.

Una sola dimora riveste delle caratteristiche ben definite, questa è la «masseria». Infatti con il termine masseria si vuole significare una dimora rurale di campagna, basata prevalentemente sulla granicoltura e sull'allevamento. In questo senso - largamente diffuso tra i contadini e i piccoli proprietari o affittuari o coloni - qualunque tipo di dimora rurale può essere designata come masseria, a prescindere dalla sua forma o costruzione edile. L'equivoco che può sorgere da questa interpretazione popolare è senza dubbio grave ai fini di una classificazione delle forme o tipi della dimora rurale. Si può limitare il termine «masseria» a quelle forme complesse di dimora rurale, che rappresentano il tipico frutto del latifondismo.

Elemento distintivo della masseria è il cortile, che appare ben delimitato, quasi sempre, sui suoi quattro lati, da costruzioni dalle funzioni originariamente ben definite, ad un solo piano. In genere solo su un lato la fabbrica mostra un secondo piano, oltre al piano terreno: è la parte riservata al proprietario, che vi abita solitamente per un breve periodo durante il raccolto.

Accanto a questa - denominata *villa* o casa di campagna - cioè sullo stesso lato o su quello direttamente opposto, il giro delle costruzioni trova una breve soluzione di continuità nella porta, alta e ad arco leggermente svasato, che immette nel cortile. La fabbrica massiccia, la relativa ristrettezza del cortile rispetto alla superficie occupata, dimostrano in modo chiaro che il cortile della masseria a differenza di quello della «casina» lombarda, ha costituito un'area libera destinata al disbrigo di alcune faccende domestiche e al sicuro abbeveraggio degli animali stabulati. In questo cortile, cioè, come capita oggi, non si doveva effettuare nessuna operazione agricola: tutto si svolgeva nei campi, e i prodotti arrivavano qui già pronti per essere imma-

gazzinati. Del resto il cortile della masseria è quasi sempre in ombra, è troppo stretto per un agevole movimento dei carri; il fieno stesso e la paglia dovevano essere riposti nei fienili *(pagghialore)*, come avviene ancora oggi nelle masserie degli altipiani per mezzo di asini che ne curano il trasporto a soma nei campi.

Così considerata, la masseria si presenta come una forma complessa, le cui caratteristiche dominanti sono da una parte l'area relativamente notevole occupata dal corpo edile, dall'altra la presenza di uno spazio racchiuso a cortile.

La masseria è sorta e si è sviluppata soprattutto nei secoli dal sedicesimo al diciottesimo, come una manifestazione del capitale, come centro di direzione e di coordinamento della produzione.

Il disgregamento del latifondo, iniziato in forma timida dall'inizio del secolo scorso, doveva ovviamente comportare la decadenza di questo tipo di insediamento, così strettamente legato a forme economiche e sociali sorpassate e anacronistiche.

Molte masserie sono pertanto decadute con l'estinzione o la quotazione dei feudi, e rimangono nell'aperta campagna come simbolo o testimonio di una struttura agraria venuta meno: lo stato di abbandono e di diroccamento, mostra il senso della decadenza dei signori feudali.

Altre invece, costituiscono ancora un nucleo di attività agricola, ma non sono molte numerose quelle abitate da 2 - 5 famiglie di affittuari o coloni si servono solo dei magazzini, del palmento e del trappeto, mentre continuano a tenere l'abitazione nei comuni. La masseria si è pertanto trasformata spesso in un insediamento temporaneo, o nella sede di poche famiglie *(dalle regioni d'Italia di Roberto Almagià Vol. XVIII).*

I mulini a Cava Grande.

L'area interessata dalla proposta di vincolo, comprende parte di territorio già sottoposto ad immodificabilità temporanea, per effetto del D.A. del 7 settembre 1993, pubblicato nella G.U.R.S. del 6 novembre 1993, e poi prorogato successivamente con provvedimenti separati, ora prossimi alla scadenza.

Essa fa parte di quel complesso di incisioni che scolpiscono le zone interne del territorio di Siracusa.

L'articolato complesso di valloni, che da Cava Sture a Cava Contesa fino a Cava Giorgia configura i rilievi a nord del più conosciuto corso del Cassibile, costituisce con quest'ultimo un unico sistema morfologico di grande interesse paesaggistico.

La «Cava Grande del Cassibile», già riserva naturale, è una profonda gola, quasi un immenso canyon scavato dalle acque del Cassibile. Alla formazione di essa hanno contribuito certamente anche fenomeni di bradisismo.

È lunga dieci chilometri, profonda, nel suo punto massimo sulla sommità della montagna di Avola, 320 metri, larga, nel punto più ampio, alla confluenza Passetti, 1.200 metri. Il fiume, con il nome «Magnisi», nasce da due sorgenti nel feudo di Bauli, a sud-est di Palazzolo A. È arricchito poi da tre piccoli affluenti alimentati rispettivamente dalle sorgenti di C.da Arco, da quella di Celso - Bancazzo da quella di Testa dell'Acqua. Lungo tutto il suo corso poi il fiume riceve l'apporto di una miriade di sorgenti che sgorgano nel fondovalle.

A partire dalla C.da Petracca la valle assume la caratteristica forma di canyon, avendo il fiume impostato l'alveo in corrispondenza dello spartiacque superficiale, conferendo al paesaggio l'aspetto di una struttura bombata incisa in cresta da un profondo solco che separa il versante destro che quello sinistro. Ed è da questo punto, e fino alla pianura costiera, che il bacino assume il nome di Cava Grande.

Il letto del fiume è caratterizzato da una serie di laghetti e marmitte, inframmezzati da gradini morfologici di varia grandezza, i maggiori dei quali sono impostati generalmente sulle faglie.

Le anse del fiume e le frane hanno formato lungo tutta la Cava, vari costoni e declivi terrosi, in alcuni luoghi quasi pianeggianti, che l'uomo ha occupato e sfruttato per viverci e per coltivare i prodotti della terra. A questa possibilità di adattamento dell'uomo alle condizioni naturali dell'ambiente si deve la presenza umana nella Cava Grande in ogni tempo, con connotazioni e caratteristiche diverse lungo il corso dei secoli e dei millenni.

Lungo la Cava, nel tratto compreso fra il Manghisi e lo sbocco nella pianura costiera, si contavano fino a qualche decennio addietro nove mulini.

Al di sopra la strada statale che collega Noto a Palazzolo A., il mulino *Ciranna* e quello, vicinissimo alla statale, detto *Magnisi*, appartenuto in anni recenti alla famiglia Reale. Al di sotto della strada il mulino *Pompa*, che fu totalmente distrutto dalla disastrosa alluvione del 1951, il mulino *Papa*, il mulino di C.da *Petracca*, il mulino *Barresi* in C.da *Carrubella*; quasi allo sbocco della Cava sono i mulini appartenenti al Marchese di Cassibile: alla sinistra del fiume il mulino *Loffredo*, detto anche *Vecchio*, alla destra, dirimpetto al *Vecchio* il mulino *Toscano*; più in basso, oltre lo sbocco, il mulino *Nuovo*, costruito pure alla destra del fiume. Le strutture di tutti questi mulini sono state più volte rifatte nel corso dei secoli per via delle distruzioni subite dagli impianti a causa delle inondazioni.

Poiché tali strutture sono generalmente simili tra di loro, ci si limiterà qui a descrivere il mulino *Toscano* e il mulino *Loffredo* o *Vecchio*, entrambi ancora in buone condizioni.

Il mulino *Toscano* è raggiungibile dalla strada che, per la C.da Palazzetti, conduce alla Centrale ENEL. Il prospetto rivolto a nord misura circa 20 mt e presenta un'ampia porta d'ingresso, con un arco a tutto sesto, che dà nel locale del mulino vero e proprio. A destra e a sinistra ci sono due grandi finestre. Tra la porta e la finestra di destra è murato in alto lo stemma, in pietra calcarea, dei marchesi di Cassibile. La fattura è ottocentesca e risale evidentemente all'acquisto del mulino.

All'estrema destra è una porta un poco più stretta della prima, che dà in quello che era il deposito.

La macina di pietra bianca è ancora al suo posto, così come la tramoggia. Veniva ultimamente utilizzata per il grano. In passato era stata utilizzata, in alcune circostanze, anche per l'orzo.

Il mulino *Loffredo* o *Vecchio*, è pure di proprietà dei marchesi di Cassibile, si parla nell'atto di investitura, avvenuto nel 1797, di Silvestro Loffredo, quadrisavolo dell'attuale marchese, anch'egli di nome Silvestro. La costruzione è stata più volte rifatta e restaurata nel tempo, fino all'ultimo intervento del 1944-45 quando, il prospetto strapiombato in avanti, dovette essere abbattuto e rifatto con finestre più grandi di quelle preesistenti. Il prospetto, rivolto a sud-est, è lungo 23 mt. circa e si presenta piuttosto articolato. Al locale centrale, nel quale è il mulino vero e proprio, si accede da un'ampia porta con arco a tutto sesto.

A destra e a sinistra, piuttosto distanziate, sono due alte finestre senza inferriate. Tra la porta e la finestra di sinistra è murato, quasi sotto la bassa grondaia, lo stemma in pietra calcarea del marchese di Cassibile. Essendo stato scolpito meno di cinquant'anni fa, lo stemma è ancora in ottime condizioni. Vi si scorgono, nella sezione inferiore, tre stelle esalobate che sormontano tre colli assai pronunciati, che rappresentano i tre cugni esistenti nel feudo del marchesato. Nella sezione superiore è un leone, dotato di ricca criniera, che, rivolto lateralmente a sinistra, con le zampe trattiene un gigantesco giglio. Il medaglione è fiancheggiato da ramoscelli di quercia e sormontato dalla corona marchionale, il cui fiore centrale si presenta parzialmente mutilo. L'interno del mulino conserva ancora le strutture quasi intatte, con ancora le due mole poggiate sul pavimento e la tramoggia di legno al suo posto. La macina, in pietra lavica, anticamente era usata per la molitura del grano. Al locale di destra, che sul prospetto ha un'ampia finestra, si accede dall'interno del mulino. Serviva come deposito per i lavori di molitura. Il terzo locale quello di sinistra, ha un ingresso autonomo e presenta un'alta finestra sul prospetto, a circa tre metri dalla porta d'ingresso, ed un'altra, piccola e squadrata, sulla parete sud, che è lunga mt. 8,50 circa. Questo locale molto vecchio e in cattive condizioni, in passato era destinato a cucina.

Con l'avvento dell'Unità d'Italia vennero demanializzate alcune risorse naturali, che prima erano in mano ai privati, fra queste rientrarono le acque. I tre mulini del marchesato di Cassibile: il *Vecchio*, il *Toscano* e il *Nuovo*, furono al centro di una pluriennale vertenza giudiziaria tra la famiglia Loffredo con il comune di Siracusa prima (1874) e la SGES poi, per il diritto sull'uso dell'acqua del fiume Cassibile.

Alla fine, dopo lunghe vicende giudiziarie, la sentenza del Tribunale delle acque di Roma, emanata il 22 maggio 1935, rigettò l'appello della Società Elettrica e confermò il diritto alla marchesa Pulejo a prelevare l'acqua del Cassibile secondo le modalità previste da quella sentenza.

Chiusa la questione sul piano legale e restaurati gli impianti, i mulini ripresero a funzionare tutti, fin quando qualche decennio dopo, non cessarono definitivamente l'attività *(da «L'opera dell'uomo a cava grande del Cassibile» di Sebastiano Burgaretta).*

Edicole votive extraurbane e viabilità rurale.

Alle strutture religiose di carattere votivo possono farsi appartenere i cippi funerari innalzati in occasione di fatti luttuosi. Ancora oggi lungo le strade extraurbane si assiste al sorgere di questi cippi in prossimità del luogo in cui è avvenuto un incidente mortale. La caratteristica architettonica dei cippi funerari varia da luogo in luogo ed è quasi sempre il riflesso del gusto locale.

Nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico, così come in tutto il territorio del comprensorio ibleo, nei pressi degli incroci viari si incontrano edicole e croci aventi la funzione di rassicurare il viandante durante il suo cammino.

Le croci sono spesso realizzate interamente con pietra da taglio locale; il loro disegno è semplice e testimonia il senso di umiltà e la condizione di povertà della popolazione del luogo. Le edicole sono invece più elaborate e rivelano, attraverso nomi incisi, i propri dedicanti. La loro origine è spesso legata al voto di un ricco possidente o alla consacrazione del luogo da parte della gerarchia ecclesiale.

Le croci votive sorgono anche al centro dei fondi agricoli e testimoniano la consacrazione dei campi da parte del contadino o del signorotto possidente. La loro struttura è molto umile ed è realizzata con materiali di facile reperimento (tronchi d'albero, canne, aste di ferro, ecc.).

Ai limiti della proprietà terriera sorgono spesso edicole a nicchia o a stele le quali segnano i confini del fondo. Le decorazioni di tale edicole si ispirano alla produzione agricola locale.

Nei punti di sosta lungo una via di collegamento tra due centri urbani o nelle vicinanze di una sorgente o di una fontana sorgono spesso edicole votive aventi funzione specificatamente religiosa. Si tratta spesso di pannelli a nicchia o di altarini dinanzi ai quali i viandanti recitano le proprie preghiere.

Edicole a nicchia sorgono ai lati dei cancelli che introducono ad una proprietà privata. Tali edicole hanno la funzione di difendere la proprietà e di proteggere la famiglia che abita nel fondo. Essi sono di un certo pregio e vengono edificate fino ai nostri giorni lungo i muri che recingono la proprietà terriera.

Lungo le trazzere di campagna sorgono edicole votive di un certo pregio che danno denominazione alle contrade. Alcune di queste sono state edificate nel Settecento e nell'Ottocento. Nell'area in trattazione ne esistono di pregevoli edificate in pietra da taglio locale.

In alcune zone del comprensorio ibleo, spesso in prossimità degli antichi siti urbani devastati dal terremoto del 1693, sorgono edicole votive che ricordano il terribile sisma *(da «Le edicole votive del comprensorio ibleo» Paolo Giansiracusa).*

La viabilità interna dell'area interessata dalla proposta di vincolo è alquanto variegata, essa si intreccia in un sistema articolato formato da strade provinciali secondarie alle quali si innestano trazzere in terra battuta delimitate dalla presenza di muri a secco e vegetazione spontanea.

In molte zone la viabilità attraversa vasti territori dai quali è possibile apprezzare per lunghi tratti suggestivi panorami. Grande valore paesistico assume oggi il tratto di strada denominata «Tangi» la quale da valle, attraverso un sistema tortuoso di curve, conduce al belvedere di Cava Grande in territorio di Avola. Durante la salita, da alcuni terrazzamenti posti ai margine della strada è possibile ammirare ampi scorci panoramici di indubbia bellezza, in particolare tutta la costa sud della Sicilia Orientale che va da Portopalo di C.P. fino alla penisola di Magnisi.

Lungo la strada e nei terreni ad essa attigui, caseggiati muri a secco e vegetazione spontanea si sommano al paesaggio naturale senza sovrapporsi, costituendo quadri panoramici di notevole pregio paesaggistico.

La proposta di vincolo così perimetrata, mira a salvaguardare tutte queste aeree suscettibili di trasformazioni speculative, così da assicurare una tutela dei valori percettivi e panoramici del paesaggio, permettendone una appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e di gestione del territorio.

A conclusione della suddetta lettura, l'arch. Santalucia, la dott.ssa Trigilia, il dott. Mamo, l'arch. Cancemi, la dott.ssa Musumeci e il dott. Guzzardi si allontanano dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione del vincolo e alla perimetrazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

La perimetrazione del vincolo in argomento si diparte dall'incrocio fra la strada statale n. 287 - Maremonti, nei pressi del km. 11, e la strada provinciale Florida - Cassibile, lato Cassibile, e prosegue verso nord-ovest seguendo la medesima direzione del tracciato stradale fino ad incontrare la balza rocciosa dove devia sulla sinistra per raggiungere e seguire un sentiero che conduce a Case Quartararo e poi verso sud-est fino alla strada statale; corre lungo quest'ultima in direzione Canicattini Bagni fino all'incrocio con la s.p. Palazzolo-Noto; devia sulla destra in direzione Palazzolo fino a poco prima del km. 4 dove gira sulla destra lungo un sentiero che conduce ad una casa, 700 metri circa più a nord, e poi sulla sinistra per reinnestarsi ancora sulla s.s. e seguirla fino al km. 2; qui devia sulla sinistra lungo la strada asfaltata che attraversa contrada Saracena, prosegue sulla destra, dopo appena 150 metri lungo un sentiero che, correndo in direzione sud-ovest, si affianca al limitrofo corso d'acqua per circa 400 metri deviando lungo un sentiero in direzione nord-ovest; segue quest'ultimo per poco più di 700 metri e poi devia sulla sinistra in contrada Velardo per un altro sentiero che segue per altri 800 metri circa in direzione ovest-sud-ovest, devia ancora a sud imboccando un nuovo sentiero per altri 300 metri ed ancora sulla destra seguendo la strada asfaltata che conduce alla Chiesa di S. Lucia di Mendola; comprende per intero l'area degli scavi archeologici, così come già sottoposta a tutela da apposito decreto ex legge 1089/1939, e segue la strada citata fino all'incrocio con la strada Palazzolo-Testa Dell'Acqua-Avola, intorno al km. 4 di quest'ultima, seguendola sulla sinistra fino all'abitato di Testa Dell'Acqua; qui devia sulla sinistra seguendo la strada asfaltata che corre grosso modo parallelamente a Cava Testa Dell'Acqua fin all'incrocio con la s.p. Palazzolo-Noto; imbocca questa strada fino alla zona denominata «Montanga D'Avola» e, subito dopo a masseria di località Monzello di Pietre e Cisterna Buonafiglia, devia sulla destra, segue l'impluvio sottostante, percorrendo la linea di scorrimento delle acque e, sotto Sorgente Miranda, risale, sempre lungo l'impluvio, ma in contropendenza, fino ad innestarsi sul sentiero che conduce ad un fabbricato nei pressi di Case Romano, gira a sinistra e segue sulla destra il sentiero della Forestale fino ai pressi di Case Fassio di Sopra dove, deviando sulla destra, segue l'argine di Cava Ombra, comprende Monte d'Oro e scende a valle in direzione di Case Grande, devia sulla sinistra intorno o a quota 180, segue un sentiero che conduce a Case Fassio di Sotto, scende lungo l'impluvio di Cava Tangi fino alla ferrovia, la segue in direzione Siracusa fino ad incontrare, in Contrada Gallina, un sentiero che, rimarcando il tracciato della riserva di Cavagrande del Cassibile, giunge a mare; segue la linea di costa verso nord-est, si innesta su un sentiero verso nord-ovest, devia sulla sinistra per 100 metri circa lungo la strada asfaltata ed ancora sulla destra su un nuovo sentiero che riprende la s.s. 115 poco prima del passaggio a livello, attraversa quest'ultimo e arriva al Borgo di Cassibile, comprendendolo, dove devia sulla sinistra imboccando la strada per Floridia seguendola fino all'incrocio con la s.s. n. 287, operando una piccola deviazione subito dopo Case Cafici per comprendere il sito della Grotta Giovanna.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la Commissione all'unanimità:

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, la parte del territorio comprendente la Valle del fiume Cassibile, Bosco di Bauli, Cava Giorgia, Cava Sture, Cava della Contessa così come descritta nella perimetrazione suddetta.

(Omissis).

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. G. Voza (presidente)

Prof. S. Russo (componente)

Ing. G. Capodicasa (componente)

Ing. Trupia (membro aggregato)

Ing. D. Turibio (membro aggregato)

Sig.ra La Ferla (segretaio)

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 20 gennaio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto n. 133 del 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 29 giugno 1999 e dal senato accademico in data 22 giugno 1999;

Visto il proprio decreto n. 2131 del 4 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1999;

Riscontrato un'errore concernente la denominazione dei codici di identificazione dei corsi integrati;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 48, al comma 11, concernente l'ordinamento del diploma universitario di ostetrica/o, al III anno, II semestre, i codici di identificazione dei corsi integrati vengono così rettificati:

III ANNO, *II semestre.*

F4 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica;

Settori scientifico-disciplinari:

B01B fisica, ore 15;

F01X statistica medica (statistica sanitaria), ore 15;

F5 - Inglese scientifico;

Settore scientifico-disciplinare:

L18C linguistica inglese, ore 20;

F6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 20 gennaio 2000

Il rettore: MARCHESINI

00A1335

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 27 gennaio 2000, n. **6/4PS/30234.**

Individuazione degli immobili di pregio. Circolare n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997 - Art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

Ai presidenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 104/96

e per conoscenza

All'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali

L'art. 2, comma 2, della legge in oggetto prevede che, con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano definiti gli alloggi in edifici di pregio.

Com'è noto, già la circolare n. 6/4PS/30712 del 30 aprile 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) prevedeva che codesti enti, con il confronto delle organizzazioni dell'inquilinato, procedessero in tal senso utilizzando i criteri nella stessa contenuti secondo i quali sono da considerarsi di pregio gli immobili:

1) vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali);

2) costituiti per oltre i 2/3 da «abitazioni di lusso» ai sensi della legge n. 408/1949, e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 35/1960, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

3) situati nel centro storico, così come definito ai sensi della legge n. 392/1978, art. 18, ad eccezione di quelli situati in zone comunque degradate;

4) che sorgono in aree con valori unitari medi (lire per unità di superficie commerciale) nettamente superiori al prezzo medio di mercato del comune nel quale sono ubicati.

Su tale ultimo criterio è intervenuta, con la previsione indicata in oggetto, un'indicazione legislativa secondo la quale sono individuati, come immobili di pregio, quali che «sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70% rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

In relazione a quanto sopra esposto, tenuto anche conto delle indicazioni elaborate dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si forniscono nella materia i seguenti ulteriori criteri applicativi.

Per l'individuazione delle zone e per la determinazione dei relativi valori di mercato, codesti enti si avvarranno dei dati ufficiali pubblicati semestralmente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio sull'Osservatorio dei valori immobiliari.

I valori medi delle zone definite dal predetto organismo sono calcolati come media aritmetica dei valori minimi e massimi di zona. La media dei valori medi delle zone di un comune costituisce il valore medio di mercato del comune stesso. Le zone i cui edifici sono considerati di pregio sono, quindi, quelle con un valore medio superiore del 70% al valore medio comunale (valore di soglia).

Qualora, nella fase di valutazione degli immobili, si rilevasse che edifici ubicati in zone non di pregio abbiano un valore superiore al valore di soglia, gli stessi verranno considerati di pregio.

Al contrario, se nella fase di valutazione degli immobili si rilevasse che edifici ubicati in zone di pregio abbiano un valore inferiore al valore di soglia, gli stessi verranno considerati non di pregio.

Per quanto attiene agli immobili situati nel centro storico, in zone comunque degradate, l'esclusione dalla categoria di pregio avrà luogo ove il valore di mercato di un analogo edificio in buono stato, al netto del costo della ristrutturazione (esclusi gli oneri finanziari), risulti inferiore alla soglia di valore per la classificazione nella categoria di pregio.

Per la valutazione degli immobili particolarmente degradati oppure per quelli i cui valori si collocano al di sopra o al di sotto della soglia, codesti enti si avvarranno, così come previsto nella citata circolare del 30 aprile 1997, di convenzioni con gli UTE o di esperti iscritti negli albi professionali, quali geometri, ingegneri o architetti.

I conseguenti provvedimenti di riclassificazione, aventi per oggetto l'esclusione dalla categoria del «pregio» di un immobile o, viceversa l'inclusione di un edificio che non ne faccia parte, saranno adottati d'intesa fra le parti (ente proprietario e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini). In caso di disaccordo, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad opera di una delle parti, la valutazione sarà sottoposta all'esame del livello centrale (ente proprietario e associazioni sindacali) che, con l'assistenza dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si esprimerà in merito entro i successivi quindici giorni.

In allegato si riporta una tabella contenente, per i dodici più grandi comuni, i valori medi di mercato e di soglia, elaborati sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio sull'Osservatorio dei valori immobiliari.

Per i comuni più piccoli, che presentano una minore eterogeneità di valori tra le diverse zone urbane, l'individuazione degli immobili di pregio potrà avvenire, ove necessario, attraverso un confronto tra codesti enti e le organizzazioni sindacali più rappresentative dell'inquilinato, analizzando la singola realtà territoriale e di mercato.

In relazione a quanto sopra, codesti enti sono invitati ad attivare, con ogni urgenza, incontri con le predette organizzazioni sindacali per la definizione di quegli aspetti, concernenti l'individuazione degli immobili di pregio, che richiedono l'intesa fra le parti, ivi compresa la determinazione dei canoni di locazione.

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

COMUNI	Valori medi comunali (000/mq)	Valori di soglia (000/mq)
Bari	1.720.000	2.924.000
Bologna	4.200.000	7.140.000
Catania	1.710.000	2.907.000
Firenze	3.100.000	5.270.000
Genova	2.900.000	4.930.000
Milano	4.420.000	7.514.000
Napoli	3.520.000	5.984.000
Palermo	1.840.000	3.128.000
Roma	3.060.000	5.202.000
Torino	3.750.000	6.375.000
Venezia	3.230.000	5.491.000
Trieste	1.810.000	3.077.000

00A1437

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1989, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Giampaolo Allegri.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991, pag. 15, quarta colonna, rigo 42 (elenco cavalieri del Ministero dell'interno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1983, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Aldo Assirelli.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1984, pag. 26, seconda colonna, rigo 16 (elenco cavalieri del Ministero dell'interno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1983, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al geom. Mario Baciarello.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 19 settembre 1985, pag. 12, quarta colonna, rigo 46 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1991, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Bruno Baudissard.

Il predetto nominativo (erroneamente indicato come Bruno Baudissaro) è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, pag. 31, quarta colonna, rigo 4 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. David Benedetti.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, pag. 28, terza colonna, rigo 44 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1982 e 27 dicembre 1991, per la parte relativa rispettivamente ai conferimenti dell'onorificenza di commendatore e dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Francesco Cavallari.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1983, pag. 6, seconda colonna, rigo 13 (elenco commendatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1993, pag. 7, seconda colonna, rigo 3 (elenco grandi ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Santo Chichi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 23, terza colonna, rigo 3 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1987, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Ciro Coraggio.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989, pag. 22, seconda colonna, rigo 1 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984, 27 dicembre 1987, 27 dicembre 1991, per la parte relativa ai conferimenti rispettivamente delle onorificenze di cavaliere, di ufficiale e di commendatore dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Giovanni Cunico.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, pag. 7, quarta colonna, rigo 6 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri); nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989, pag. 7, terza colonna, ultimo rigo (elenco ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1993, pag. 8, seconda colonna, rigo 10 (elenco commendatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1993, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Salvatore Di Dio.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995, pag. 28, prima colonna, rigo 50 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1985, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Luciano Farina.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986, pag. 27, prima colonna, rigo 1 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1976, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Antonino Follone.

Il predetto nominativo (erroneamente indicato come Follome ten. col. Antonino) è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1977, pag. 35, terza colonna, rigo 16 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Luigi Gaetani.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995, pag. 21, terza colonna, rigo 27 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1995, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Antonio Iannaccone.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1996, pag. 23, quarta colonna, rigo 6 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

00A1418

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9934
Yen giapponese	108,16
Dracma greca	332,80
Corona danese	7,4436
Corona svedese	8,4955
Sterlina	0,61690
Corona norvegese	8,0825
Corona ceca	35,632
Lira cipriota	0,57620
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,66
Zloty polacco	4,1072
Tallero sloveno	200,9110
Franco svizzero	1,6092
Dollaro canadese	1,4334
Dollaro australiano	1,5620
Dollaro neozelandese	2,0044
Rand sudafricano	6,2535

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1467

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della «Consulta tecnica permanente dei trapianti», ai sensi dell'art. 9 della legge 1° aprile 1990, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievo e trapianti di organi e di tessuti».

Con decreto ministeriale 19 novembre 1999, ai sensi dell'art. 9 della legge 1° aprile 1990, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievo e di trapianti di organi e di tessuti) il Ministro della sanità ha costituito la «Consulta tecnica permanente dei trapianti», organo tecnico che resta in carica per due anni dalla data del decreto ed è rinnovabile alla scadenza.

00A1391

Comunicato concernente la classificazione della specialità medicinale «Daivonex». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 93/99)

Nella parte del comunicato «Decreto 2 novembre 1999 - Classificazione della specialità medicinale «Daivonex». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 93/99), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 278 del 26 novembre 1999, alla pag. 33, seconda colonna, ove si legge: «Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 1999», leggasi: «Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000».

00A1337

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardilate»

Con il decreto n. 800.5/R.M.66/D36 del 3 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

CARDILATE:

50 compresse divisibili 10 mg - A.I.C. n. 021457015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxo Wellcome S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A1415

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idropulmina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D37 del 3 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

IDROPULMINA:

AD 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 010081089;

BB 10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 010081091.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A1416

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cantan»

Con il decreto n. 800.5/R.M.112/D38 del 3 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CANTAN:

10 capsule molli 200 mg, A.I.C. n. 006243036;

50 capsule molli 200 mg, A.I.C. n. 006243048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A1417

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Industrial lavoro», in Alberobello

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 gennaio 2000 il dott. Giuseppe D'Alessandro è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Industrial lavoro», con sede in Alberobello (Bari), costituita il 7 aprile 1950, con atto a rogito notaio Biagio Franco Spano.

00A1334

UNIVERSITÀ DI BARI

Modificazione al regolamento organizzativo interno per l'attuazione della legge n. 241/1990 relativamente al termine per il rilascio dei diplomi universitari.

Si comunica che il consiglio di amministrazione di questa Università nella seduta del 5 ottobre 1999 ha deliberato la seguente modifica al regolamento organizzativo interno per l'attuazione della legge n. 241/1990 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 24 marzo 1995):

«I termini di centoventi e sessanta giorni di cui all'allegato 1 al regolamento organizzativo interno per l'attuazione della legge n. 241/1990, rispettivamente previsti per la stampa ed il rilascio dei diplomi originali di laurea, di diploma universitario, di specializzazione, di scuole dirette ai fini speciali, etc. vengono modificati in complessivi tre anni decorrenti dalla data del conseguimento del titolo stesso».

00A1438

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ENNA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta in veste di consiglio di amministrazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato il segretario generale dott. Sebastiano Drago, conservatore del registro delle imprese a decorrere dal 15 gennaio 2000, in sostituzione della dott.ssa Maria Giovanna Petralia.

00A1390

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999 recante: «Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 136/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 62, alla quarta colonna dell'«Allegato», sia alla voce «Totale parziale ...», sia alla voce «Totale ...», dove è scritto: «*1.332.051.994*», leggasi: «*1.332.051.944*».

00A1419

Comunicato relativo al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000 recante: «Individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. (Provvedimento n. 1/P/2000)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2000).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 32, prima colonna, ultimo rigo delle premesse, dove è scritto: «Tutto ciò premesso il *garante*;», leggasi: «Tutto ciò premesso il *Garante*»;

alla seconda colonna della medesima pagina, dopo l'indicazione del luogo e della data, tra i firmatari, dove è scritto: «Il relatore *De Sierro*», leggasi: «Il relatore *De Siervo*».

00A1420

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77